SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni n. 70/2007, n. 72/2007, n. 74/2007, n. 79/2007, n. 90/2007, n. 99/2007, n. 113/2007, n. 114/2007, n. 115/2007, n. 116/2007.

08A00378

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

08A00071

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 gennaio 2008, n. **6.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1878):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (D'ALEMA) il 2 novembre 2006.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 dicembre 2006 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, IX, XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 14 dicembre 2006 ed il 24 gennaio 2007.

Esaminato in aula il 16 luglio 2007 ed approvato il 17 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1725):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 2007 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 19, 26 settembre 2007.

Esaminato in aula il 27 novembre 2007 ed approvato il 12 dicembre 2007.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL COLLEGAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA SVIZZERA CON LA RETE ITALIANA ATTRAVERSO IL SEMPIONE DAL CONFINE DI STATO A ISELLE E L'ESERCIZIO DEL TRATTO DA ISELLE A DOMODOSSOLA. (RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SEMPIONE).

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, consapevoli di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti ferroviari fra i due Stati sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, desiderosi di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l'uso di sistemi di trasporto più rispettosi dell'ambiente nella Regione alpina, decisi a rinnovare e migliorare i rapporti che hanno contribuito allo sviluppo della cooperazione e degli scambi tra i due Stati, in particolare attraverso la costruzione e l'esercizio della ferrovia attraverso il Sempione, consapevoli della necessità di adeguare i previgenti accordi alla attuale normativa nazionale e comunitaria;

Hanno concordato quanto segue:

Capitolo I

CONCESSIONE DEL SEMPIONE

Art. 1.

Rinnovo della Concessione e durata

1. Il Governo italiano accorda al Consiglio Federale Svizzero il rinnovo della Concessione per l'esercizio della ferrovia a scartamento normale attraverso il Sempione, dalla frontiera italo-svizzera fino a Iselle.

2. Tale rinnovo è accordato per la durata di ulteriori 99 anni a decorrere dal 1° giugno 2005 alle condizioni di cui al vigente Trattato fra l'Italia e la Svizzera per la costruzione e la gestione di una ferrovia attraverso il Sempione, da Briga a Domodossola del 25 novembre 1895 ed alla presente Convenzione.

3. Il Consiglio Federale Svizzero non potrà trasferire la Concessione senza l'autorizzazione preventiva del Governo italiano.

Art. 2.

Oggetto della Concessione

1. La Confederazione Svizzera, in conseguenza della rinnovata Concessione, si impegna a gestire, sia a suo profitto che a sue spese e a proprio rischio e pericolo, l'infrastruttura ferroviaria attraverso il Sempione, dalla frontiera statale italo-svizzera fino allo scambio di entrata nella stazione di Iselle, prima stazione italiana tra Briga e Domodossola.

2. Costituisce oggetto della Concessione:

a) la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, ivi inclusa la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli, e la progettazione, realizzazione e messa in esercizio delle nuove costruzioni e tecnologie necessarie per l'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria alle disposizioni normative ed alle esigenze del traffico;

b) i compiti attribuiti ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi della normativa italiana e comunitaria vigenti.

3. La Confederazione Svizzera risponde direttamente del rispetto e dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalla Concessione, fermo restando che affiderà al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria le attività oggetto della Concessione dandone preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato a:

a) garantire la costante manutenzione della linea e della infrastruttura ferroviaria;

b) perseguire il regolare svolgimento della circolazione ferroviaria;

c) garantire i potenziamenti infrastrutturali e gli adeguamenti tecnologici necessari a sostenere lo sviluppo del traffico;

d) mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza;

e) conformarsi ai principi di trasparenza, equità e non discriminazione in materia di:

1) accesso e ripartizione della capacità di infrastruttura;

2) rilascio del certificato di sicurezza e controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili al trasporto ferroviario;

3) accordi amministrativi, tecnici e finanziari con le imprese di trasporto ferroviario che accedono all'infrastruttura;

4) applicazione e riscossione dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura.

Art. 4.

Condizioni

1. La Concessione è accordata a titolo gratuito e non è previsto alcun corrispettivo o sovvenzione.

2. Il concessionario, oltre a rispondere dei danni causati dall'inadempimento, è tenuto a mettere a disposizione i beni necessari a garantire lo svolgimento del servizio.

3. In caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla Concessione, lo Stato italiano può, sentito il Comitato Direttivo di cui al successivo articolo 10, previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle motivazioni addotte dal concessionario, disporre la decadenza della Concessione.

4. Alla scadenza la presente Concessione potrà essere rinnovata a condizioni da concordare tra le Parti; in alternativa la linea ferroviaria e le sue pertinenze ritorneranno gratuitamente allo Stato italiano. Prima della succitata scadenza, il Governo italiano ha diritto a riscattare la Concessione, con un preavviso di almeno due anni, a fronte del versamento alla Confederazione svizzera di una somma determinata sulla base dell'ammontare delle spese di prima istituzione per la costruzione della linea, dedotte le somme accordate dall'Italia, risultante dal rendiconto approvato dalla Delegazione Internazionale per gli affari del Sempione per l'esercizio 2004. Tale importo sarà ridotto di un novantanovesimo per ciascun anno trascorso dall'entrata in vigore della presente convenzione fino all'anno in cui sarà eventualmente riscattata la Concessione. L'importo di cui sopra, in caso di riscatto, sarà rivalutato da parte del Comitato Direttivo di cui all'articolo 10, secondo criteri di attualizzazione del valore inizialmente stabilito.

Capitolo II

ESERCIZIO TRA ISELLE E DOMODOSSOLA

Art. 5.

1. Al fine di mantenere una gestione unitaria dell'esercizio tra Briga e Domodossola, con riferimento alla tratta Iselle-Domodossola:

a) il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale italiana in qualità di concessionario, R.F.I. S.p.a., cui è affidata la linea fino alla stazione di Iselle, resta direttamente responsabile nei confronti del Governo

italiano della gestione della linea stessa, nonché delle attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle opere e degli impianti su detta linea;

b) i Gestori dell'infrastruttura italiano e svizzero procederanno alla stipula di una Convenzione che regoli le condizioni di esercizio e la prestazione dei servizi che possono essere forniti reciprocamente in sinergia relativamente alla tratta di confine da Iselle a Domodossola;

c) la Convenzione tra i Gestori dell'infrastruttura ed eventuali successive modifiche, come pure gli accordi che ne derivano sono trasmessi per conoscenza ai rispettivi Governi prima della firma;

d) R.F.I. S.p.a., in merito ai servizi che saranno forniti per suo conto dal Gestore dell'infrastruttura svizzero, procederà secondo quanto disposto dal vigente Atto di Concessione;

e) i Gestori dell'infrastruttura potranno anche concordare fra loro, previa approvazione dei Governi, un'estensione territoriale della gestione unitaria della tratta ferroviaria.

2. La Convenzione tra i Gestori dell'infrastruttura definirà le attività ed i dettagli tecnici relativi alla gestione e regolazione della circolazione (normativa, pianificazione tracce orarie, orario), alla manutenzione, alla fornitura dell'energia elettrica, alle certificazioni di sicurezza.

3. Gli accordi di cui alla Convenzione saranno finalizzati a consentire una gestione efficace ed in qualità della linea, sviluppando ogni sinergia possibile tra i Gestori stessi anche per quanto riguarda le attività di progettazione e costruzione delle opere e degli impianti in ottica di interoperabilità. Tali accordi regoleranno anche gli eventuali compensi reciproci.

4. Con la medesima Convenzione saranno definiti gli accordi tra i Gestori dell'infrastruttura italiano e svizzero per quanto riguarda l'esercizio della stazione di Domodossola.

5. La licenza rilasciata dalla Confederazione svizzera costituisce titolo di accesso all'infrastruttura nella tratta tra Iselle e Domodossola per i treni effettuati da imprese ferroviarie Svizzere. Analogamente, la licenza rilasciata dal Governo italiano costituisce titolo di accesso all'infrastruttura fra Iselle e Briga per i treni effettuati da imprese ferroviarie italiane.

6. Per la tratta Iselle-Domodossola, in quanto attrezzata con tecniche e tecnologie del gestore dell'infrastruttura svizzero, l'ammissione tecnica del materiale rotabile sarà consentita da parte del gestore dell'infrastruttura italiana previa certificazione di conformità del materiale rotabile da parte del gestore dell'infrastruttura svizzera; analogamente, per il personale delle imprese ferroviarie con mansioni di sicurezza deve essere certificato dal gestore dell'infrastruttura svizzera il possesso dei documenti che comprovano i requisiti necessari.

Capitolo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 6.

Accordi collaterali

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione i due Governi regoleranno nei dettagli i servizi di seguito indicati, provvedendo, sulla base dei principi posti dal Trattato del 25 novembre 1895, ad innovare per quanto necessario le Convenzioni già in vigore:

a) Poste («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera sul servizio postale sulla linea del Sempione tra Briga e Domodossola e nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);

b) Dogane («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di servizio doganale sulla linea ferroviaria del Sempione tra Briga e Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);

c) Telecomunicazioni («Convenzione del 18 gennaio 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di servizi telegrafici e telefonici nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);

d) Servizi di Polizia («Convenzione del 18 gennaio 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di polizia nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni);

e) Servizi di Polizia sanitaria e veterinaria («Convenzione del 24 marzo 1906 tra l'Italia e la Svizzera in materia di polizia sanitaria nella stazione di Domodossola» e sue modifiche ed integrazioni).

Art. 7.

Sovranità

1. Resta valido il pieno esercizio della sovranità di ciascun governo sulla linea giacente sul proprio territorio, compreso per l'Italia il diritto di sospendere l'esercizio della linea stessa ai sensi della normativa nazionale.

2. La polizia ferroviaria sarà esercitata sotto la sorveglianza dell'autorità competente in ciascun territorio nazionale e conformemente alle prescrizioni in vigore in quel territorio.

3. Come conseguenza del diritto di sovranità innanzi citato e salvi i limiti imposti dalla sicurezza dell'esercizio, gli agenti dell'Amministrazione della Difesa italiana avranno accesso alle fortificazioni situate nella porzione italiana del tunnel. Tali fortificazioni potranno all'occorrenza essere provviste di corpo di guardia o di sentinelle.

Art. 8.

Difesa nazionale

1. Il Governo italiano si riserva di esigere le misure che potranno essere necessarie, nell'esercizio della linea sul territorio italiano nel proprio interesse di difesa e sicurezza nazionale. Esso avrà in ogni momento la facoltà di far circolare treni militari per le esclusive esigenze della difesa con personale e materiale italiano — di proprietà dell'amministrazione della difesa o di imprese ferroviarie italiane — sul tratto Domodossola-frontiera. La Confederazione svizzera ed il Gestore dell'infrastruttura saranno indennizzati da parte dell'Amministrazione della difesa italiana per tutti i danni che tali treni potranno direttamente causare. La responsabilità dei danni resterà in capo alle imprese ferroviarie ove si tratti di treni speciali noleggiati in tempo di pace per il trasporto di personale, mezzi e materiali dell'Amministrazione della difesa.

2. Il Governo italiano potrà far scortare i treni circolanti su detto tratto da agenti italiani, militari o civili per ogni motivo di ordine militare. Il Governo italiano potrà inoltre esigere la sospensione di un treno ordinario in qualsiasi punto della linea; le autorità militari italiane non faranno uso di tale diritto se non in casi eccezionali e previo accordo con i Gestori dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 9.

Responsabilità

1. La responsabilità per i danni causati a terzi o al personale di servizio da incidenti avvenuti durante l'esercizio del tratto fra la stazione di Domodossola ed il confine italo-svizzero sarà attribuita al soggetto al quale è demandata l'esecuzione della prestazione che ha provocato l'evento.

2. La ricerca delle cause dell'incidente e la constatazione dei danni sono effettuate dalle autorità italiane, nonché dal competente Gestore dell'infrastruttura. Se nel corso degli accertamenti si imponga la questione della responsabilità, anche parziale, dell'altra Parte, ovvero quella della responsabilità comune, sarà data comunicazione scritta a detta Parte e l'inchiesta sarà svolta da una Commissione mista.

3. Le conseguenze risultanti da forza maggiore saranno a carico dei proprietari di ciò che è stato danneggiato.

Art. 10.

Controllo degli obblighi

1. Il controllo degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione è di competenza del «Comitato Direttivo» di cui all'articolo 9 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 2 novembre 1999 (Convenzione tra il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica italiana e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera [NFTA] alla rete italiana ad alta capacità [RAC]).

2. Il Comitato Direttivo, che si avvarrà di apposito gruppo di lavoro misto:

a) assicura che gli obblighi inseriti nella presente Convenzione siano rigorosamente eseguiti;

b) risolve le problematiche sorte nell'interpretazione e nella gestione della presente Convenzione;

c) provvede al monitoraggio del traffico e dello sviluppo della ferrovia del Sempione e formula ai Governi proposte utili allo scopo.

3. In caso di controversia fra le rappresentanze italiana e svizzera in seno al Comitato Direttivo si farà ricorso alla decisione dei due Governi.

Art. 11.

Risoluzione delle controversie

1. Le vertenze di natura tecnica, amministrativa e finanziaria insorte nell'esecuzione della Concessione saranno risolte, previa consultazione del Comitato Direttivo di cui al precedente articolo, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le vertenze di carattere civile insorte nell'esecuzione della Convenzione saranno deferite ad un tribunale arbitrale da costituire in ogni caso particolare. Ciascuna delle parti designerà un arbitro ed il terzo, cui sarà data la presidenza, sarà scelto dai due primi. Il Presidente del collegio arbitrale dovrà essere cittadino di uno Stato terzo e, in mancanza di accordo, sarà richiesta la designazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Art. 12.

Obblighi internazionali

Le disposizioni contenute nel presente accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle parti contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 13.

Disposizioni abrogate

La presente convenzione abroga:

a) la Convenzione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione dalla frontiera italo-svizzera a Iselle del 22 febbraio 1896;

b) la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa al collegamento della rete svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione e l'esercizio del tratto Iselle-Domodossola del 2 dicembre 1899;

c) la Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per il trasferimento alla Confederazione della Concessione del Governo italiano alla Compagnia Jura-Sempione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia del Sempione del 16 maggio 1903.

Art. 14.

Decorrenza

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

2. La presente Convenzione potrà essere riveduta per reciproco consenso; gli emendamenti così concordati entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo necessarie.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Torino, il 28 marzo 2006, in due originali in lingua italiana.

p. *Il Governo della Repubblica italiana*
LUNARDI

p. *Il Consiglio Federale Svizzero*
LEUENBERGER

08G0015

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Seminara, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Seminara (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Seminara;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Seminara, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Seminara (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Seminara (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, viceprefetto;

dott. Massimo Signorelli, viceprefetto aggiunto;

dott. Salvatore Gullì dirigente, II fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 117

ALLEGATO

Il comune di Seminara (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 maggio 2007, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comune di Seminara, il cui territorio è caratterizzato dalla presenza di una cosca mafiosa, era già stato interessato, nell'anno 1991, da un provvedimento di scioglimento degli organi amministrativi per ingerenze della criminalità organizzata nella vita dell'ente.

In relazione all'esito di specifica attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria - Direzione distrettuale antimafia, il 17 novembre 2007 venivano tratti in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, depositata dal g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, il sindaco, il vice sindaco ed un assessore, per il delitto di associazione mafiosa finalizzata al controllo delle elezioni di quel comune, svoltesi nel maggio del 2007, al fine di condizionarne l'attività.

Il prefetto provvedeva, contestualmente, con decreto adottato ai sensi dell'art. 143, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a disporre la sospensione del consiglio comunale e ad affidare la provvisoria gestione dell'ente a tre commissari, al fine di scongiurare il perpetrarsi di situazioni in grado di compromettere sia il normale svolgimento dell'attività amministrativa, sia il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, secondo quanto si evince dai rapporti investigativi e dalla stessa ordinanza di custodia cautelare, esistono contatti costanti, diretti ed indiretti, della amministrazione comunale di Seminara con la cosca mafiosa locale che risulta aver influenzato e, di fatto, orientato e gestito lo svolgimento delle elezioni comunali del maggio 2007, imponendo la rielezione del sindaco in carica.

L'intervento della cosca locale si è evidenziato fin dalla fase di composizione della lista dei candidati collegata al sindaco: la cosca mafiosa si è adoperata, infatti, nel dirimere un conflitto interno alla compagine politica da loro «sostenuta», imponendo la ricandidatura del sindaco uscente e convincendo il vice sindaco uscente a desistere dall'idea di concorrere con una propria lista, ciò al fine di conservare in capo ai due politici le cariche ricoperte anche nella nuova consiliatura. Veniva imposta, altresì, la candidatura del nipote del capo cosca, con impegno alla successiva nomina assessorile.

L'impegno della cosca risulta proseguito nel corso della campagna elettorale attraverso un'azione di accaparramento dei voti con sistemi in grado di influenzare e controllare la volontà degli elettori. Al riguardo appare significativo l'atteggiamento assunto, in prossimità delle elezioni, da un esponente della locale famiglia mafiosa, il quale, dopo essersi fatto consegnare le tessere elettorali da alcuni elettori, le restituiva loro solo poco prima che questi si recassero al seggio elettorale. Risultava, altresì, distribuito agli elettori analfabeti il cosiddetto «stampino» per l'espressione delle preferenze.

Va aggiunto, inoltre, che la campagna elettorale del sindaco, oltre che sul determinante appoggio della locale famiglia mafiosa, è stata sostenuta con la previsione di lavori pubblici e la promessa di assunzioni, soprattutto in riferimento alle opere in corso per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Lo stato di condizionamento e controllo esercitato dalla criminalità organizzata sugli organi elettivi del comune di Seminara, emerge in tutta la sua evidenza a proposito di un incontro, avvenuto dopo le elezioni e prima del consiglio comunale di insediamento, tra il sindaco e due elementi della famiglia mafiosa locale, nel corso del quale è avvenuta la concertata designazione della giunta, ivi compresa la nomina ad assessore del componente della famiglia, nel rispetto dei patti intercorsi al momento della presentazione della lista.

Il condizionamento pressoché totale della consultazione elettorale del maggio 2007 da parte della cosca locale si è tradotto, successivamente, in condizionamento dell'attività dell'ente locale, tant'è che i contatti con i neo eletti sono continuati, come emerge dalle intercettazioni ambientali, a riprova dell'interesse economico e di potere che si sarebbe indirizzato alle «procedure di appalto», relative ai vari lavori pubblici interessanti quel territorio, ed alla promessa di assunzioni.

Ulteriori elementi sintomatici della situazione di compromissione della vita dell'ente sono stati evidenziati, con riferimento alle disfunzioni e alle inefficienze dell'apparato burocratico-amministrativo, dalla commissione incaricata della gestione provvisoria dell'ente, nella relazione del 12 dicembre 2007.

Nel documento si evidenzia in particolare: lo stato di abbandono e incuria del centro abitato; la deresponsabilizzazione ed inefficienza della struttura amministrativa, anche conseguente alla politica di accentramento delle funzioni amministrative sul vertice politico; l'estrema riduzione del gettito, legata al mancato adeguamento dei canoni dell'acqua e alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fermi da anni; la manifesta irrazionalità nella gestione delle entrate e delle spese che predispone all'insorgenza di difficoltà di cassa; una gran massa di debiti fuori bilancio; le numerose irregolarità nella rendicontazione della società cui è stata affidata la riscossione delle entrate, con possibile danno erariale per intervenuta prescrizione.

Pertanto il prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 13 dicembre 2007, ha proposto l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione di condizionamento necessita che, da parte dello Stato, sia posto in essere un intervento mirato al ripristino del la legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata e la necessità di riportare l'azione politico-amministrativa nell'alveo della legalità e dell'efficienza, rendono necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni indicate per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Seminara (Reggio Calabria).

Roma, 20 dicembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A00616

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2007.

Ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, di seguito denominato «decreto n. 181», recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» ed in particolare l'art. 1, commi 6, 10 e 23-*bis;*

Ritenuta la necessità di procedere all'individuazione delle strutture per la parte relativa al trasferimento di funzioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale;

Visti i pareri resi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Sentito il Ministro della solidarietà sociale;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Servizio civile nazionale

1. Il Ministero della solidarietà sociale svolge le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero della solidarietà sociale si avvale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto n. 181, dell'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003 con le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate; le eventuali determinazioni organizzative inerenti l'ufficio sono assunte sentito il Ministro della solidarietà sociale.

Art. 2.

Compiti in materia di politiche antidroga

1. Per l'esercizio dei compiti in materia di politiche antidroga, il Ministero della solidarietà sociale continua ad avvalersi, fino al completamento delle procedure previste dalla normativa vigente per la copertura dei posti di organico di cui al comma 3 del presente articolo, del personale già in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza dal Consiglio dei Ministri, posto in posizione di dipendenza funzionale dal Ministero, i cui oneri restano a carico della Presidenza medesima.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a trasferire al Ministero della solidarietà sociale, sulla base delle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, una unità di personale di qualifica dirigenziale di prima fascia e le relative risorse finanziarie di cui alla tabella *A),* che fa parte integrante del presente decreto, con corrispondente riduzione della dotazione organica della Presidenza.

3. Al fine di garantire l'esercizio dei compiti attribuiti al Ministero della solidarietà sociale in materia di politiche antidroga, sono trasferiti al predetto Ministero due posti di livello dirigenziale non generale di cui alla predetta tabella *A),* nonché venti posti dell'Area seconda del personale delle aree funzionali. Conseguentemente sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Le risorse finanziarie destinate al perseguimento delle finalità istituzionali in materia di politiche antidroga, sia in termini di competenza che di residui, sono trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai Ministero della solidarietà sociale secondo gli importi indicati nella tabella *B),* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

S e d i

1. Sino alla effettiva messa a disposizione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della sede del Ministero della solidarietà sociale e alla messa in agibilità dei relativi locali, il Ministero della solidarietà sociale si avvale, senza oneri per lo stesso Ministero, della sede del soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Successione nei rapporti pendenti e disposizioni finali

1. Il Ministero della solidarietà sociale subentra nei rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro della solidarietà sociale, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 357

TABELLA *A*

	Unità previste	Stipendio	Retribuzione di pos. fissa	Retrib. Pos. var.	Risultato	Totale unitario	oneri a carico dell'Amm.ne	Totale unitario con oneri	Totale complessivo
Coord. Ufficio	1	51.329,04	33.633,40	44.661,17	11.165,29	140.788,90	53.400,59	194.189,49	194.189,49

TABELLA *B*

RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE E RISORSE FINANZIARIE DA TRASFERIRE
DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DSG n. 2/BIL del 24/01/2007	€ 9.056.161,47
DSG n. 36/BIL del 10/04/207	€ 9.458.682,91
TOTALE TRASFERITE	**€ 18.514.844,38**
TOTALE DA TRASFERIRE	**€ 194.189,49**

08A00564

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2007.

Modifica del PDG 10 maggio 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'ente facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 19 settembre 2007, pervenuta in data 26 settembre 2007, con la quale prof. Michele Papa nato a Roma il 23 luglio 1959, in qualità di legale rappresentante e preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, ha chiesto che vengano inseriti i nominativi di tre ulteriori formatori abilitati a tenere corsi di formazione per la facoltà di giurisprudenza;

Visto il PDG 10 maggio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'ente facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze via delle Pandette n. 32, codice fiscale n. 01279680480, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

avv. Chiara Giovannucci Orlandi nata a Roma il 21 giugno 1950;

dott. Nicola Soldati nato a Modena il 25 luglio 1957;

prof. Giovanni Cosi nato a Firenze il 19 novembre 1951,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4 lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 10 maggio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'ente facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze via delle Pandette n. 32, codice fiscale n. 01279680480, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità: avv. Chiara Giovannucci Orlandi, dott. Nicola Soldati e prof. Giovanni Cosi.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00491

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2007.

Modifica del PDG 4 maggio 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «ISDACI - Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste l'istanza 17 maggio 2007 con la quale il vice direttore amministrativo dell'associazione «ISDACI Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale» ha comunicato il nominativo del nuovo presidente e legale rappresentante avv. Giovanni Deodato, nato a Messina il 3 dicembre 1933, avvicendatosi al dott. Fausto Pocar nato a Milano il 21 febbraio 1939;

Vista l'istanza 29 agosto 2007 pervenuta il 5 settembre 2007, integrata il 23 ottobre 2007 con la quale l'avv. Giovanni Deodato, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ISDACI Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale», ha chiesto che venga inserito un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per l'associazione.

Visto il PDG 4 maggio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ISDACI Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale», con sede legale in Milano, via Alvise Cadamosto n. 7, codice fiscale e partita IVA n. 08575360154, tra i soggetti c/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di:

avv. Nicola Soldati nato a Modena il 25 luglio 1967, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4 lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 4 maggio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ISDACI Istituto per lo studio e la diffusione dell'arbitrato e del diritto commerciale internazionale», con sede legale in Milano, via Alvise Cadamosto n. 7, codice fiscale e partita IVA n. 08575360154, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori e a quella relativa al legale rappresentante.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. Nicola Soldati.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 5 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00490

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 2008.

Autorizzazione alla Banca d'Italia a chiedere ad operatori residenti, ad amministrazioni, enti e organismi pubblici l'invio anche periodico di informazioni e dati concernenti la bilancia dei pagamenti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento Euratom/CE del Consiglio n. 1588 dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 322 del 17 febbraio 1997 sulle statistiche comunitarie e, in particolare, il Capitolo V;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 2533 del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale europea e, in particolare, gli articoli 2 e 8, comma 2;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2560 del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro e, in particolare, l'art. 8;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 184 del 12 gennaio 2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero e, in particolare, gli articoli 3 e 8;

Vista la direttiva n. 2007/64/CE del 13 novembre 2007 in materia di servizi di pagamento nel mercato interno che prevede la creazione di un'area di pagamento unica in euro;

Visto l'indirizzo n. 2004/15 che definisce gli obblighi di segnalazione delle informazioni necessarie alla compilazione di bilancia dei pagamenti, posizione sull'estero e riserve internazionali, aggregati a livello di area dell'euro;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (testo unico delle leggi in materia valutaria) e, in particolare, l'art. 21, comma 1;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica) e, in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 6-*bis*;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Visto l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della direttiva n. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il decreto 4 maggio 1990, n. 278343 - assunto in via d'urgenza dal Ministro del tesoro, nella qualità di Presidente del CICR - che consente all'Ufficio Italiano dei cambi di chiedere ad operatori e ad altri soggetti interessati l'invio di informazioni e dati di flusso concernenti le operazioni con l'estero, valutarie e in cambi che comunque transitino al di fuori del canale degli intermediari abilitati;

Visto il decreto 6 ottobre 1995, n. 721963 - assunto in via d'urgenza dal Ministro del tesoro, nella qualità di Presidente del CICR - che consente all'Ufficio Italiano dei cambi di chiedere ad operatori e ad altri soggetti interessati l'invio periodico di informazioni e dati di consistenza concernenti le attività e passività sull'estero;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Italiano dei cambi R.V 2007/1 del 16 novembre 2007 in materia di segnalazioni statistiche;

Ritenuta la necessità, al fine di una compiuta attuazione della richiamata disciplina comunitaria, di introdurre un sistema di raccolta di dati per le segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti che, in sostituzione del vigente, si basi su dati raccolti direttamente dagli operatori economici (direct reporting);

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Decreta:

1. La Banca d'Italia può chiedere ad operatori residenti, ad amministrazioni, enti e organismi pubblici l'invio anche periodico di informazioni e dati concernenti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero secondo modalità e termini definiti con proprio provvedimento.

2. Le informazioni e i dati acquisiti dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono trattati in conformità delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e in materia di trattamento dei dati personali.

3. Sono abrogati i richiamati decreti del 4 maggio 1990, n. 278343, e del 6 ottobre 1995, n. 721963, in materia di segnalazioni statistiche valutarie.

Roma, 7 gennaio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A00610

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Bruzio», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Bruzio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 156 del 13 giugno 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Bruzio»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2005, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Bruzio» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Bruzio»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 13 gennaio 2005 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Bruzio» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Bruzio»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dall'11 gennaio 2008 l'incarico, già concesso con il decreto 13 gennaio 2005, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Bruzio» con sede in Cariati (Cosenza), via Magenta n. 33, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Bruzio».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 13 gennaio 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00584

DECRETO 11 gennaio 2008.

Conferma dell'incarico al Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Salamini Italiani alla Cacciatora».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1778 della Commissione del 7 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 240 dell'8 settembre 2001 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2005, con il quale è stato attribuito al Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciatora» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Salamini Italiani alla Cacciatora»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 13 gennaio 2005 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciata» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Salamini Italiani alla Cacciatora»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dall'11 gennaio 2008 l'incarico, già concesso con il decreto 13 gennaio 2005, al Consorzio Cacciatore «Salamini Italiani alla Cacciata» DOP con sede in Rozzano (Milano), Strada 4, palazzo Q8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Salamini Italiani alla Cacciatora».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 13 gennaio 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00586

DECRETO 21 gennaio 2008.

Modifica della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 novembre 2007, ha preso atto delle richieste di variazione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
9263	Avena	Genziana	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Fondazione Morando Bolognini	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Apsovsementi S.p.A.
8339	Avena	TEOBD40	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Apsovsementi S.p.A.
9948	Orzo distico	Cometa	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Apsovsementi S.p.A.
8919	Orzo distico	Alce	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.e Fondazione Morando Bolognini	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e S.I.S.-Società Italiana Sementi S.p.A.
8397	Orzo polistico	Aldebaran	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Apsovsementi S.p.A.
7251	Triticale	Oceania	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Apsovsementi S.p.A.
10635	Triticale	Altair	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e I.S.T.A. S.p.A.
5879	Frumento tenero	Salvia	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Agroservice S.p.A.
8362	Frumento duro	Sant'Agata	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Centro Cereale C.A.S.S.I.A. S.r.L.
4414	Frumento duro	Bronte	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e S.I.S.-Società Italiana Sementi S.p.A.
6417	Mais	Ultrared	KWS Italia S.p.A.	Fondazione Morando Bolognini

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A00747

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Jacqueline Gladys Virgas Serrato, del titolo di formazione, acquisito in paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale n. 3571 - datato 12 aprile 2007 - di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 7 novembre 2007 (prot. n. 21470-C31) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Perugia ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

Baccalaureato in educazione, rilasciato dall'Università Inca Garcilaso de la Vega di Lima il 14 aprile 1997;

Laurea in educazione Media, specializzazione: lingua e letteratura, rilasciato dalla Università Inca Garcilaso de la Vega di Lima il 2 febbraio 1998, posseduto da Jacqueline Gladys Vargas Serrato, nata a Lima (Perù) il 15 marzo 1975, di cittadinanza peruviana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 dicembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

08A00370

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 ottobre 2007.

Approvazione di progetti di ricerca di base, relativi al FIRB, raccordabili ai programmi strategici del PNR connessi con le idee progettuali. (Decreto n. 1621/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capa-

cità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che prevede l'attribuzione al FIRB per l'anno 2005 dell'importo complessivo di € 102.000.000,00;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2005-2007, approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro di contesto, gli indirizzi strategici, gli obiettivi generali, le opportunità per la ricerca italiana nell'ambito internazionale e i possibili interventi alla cui realizzazione concorrono le pubbliche amministrazioni centrali e regionali, le università e gli enti di ricerca;

Visto l'art. 1, comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2005, secondo le finalità ivi indicate, destinando, tra l'altro, complessivamente € 70.253.261,00 (rif. art. 2 € 38.216.161,00; rif. art. 3 € 2.037.100,00; rif. art. 4 € 30.000.000,00) al finanziamento di progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR;

Visti i decreti direttoriali di impegno rispettivamente n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 e n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 con i quali, sono state impegnate complessivamente somme per € 69.550.728,69 per progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR (pari ad € 70.253.261,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto, altresì, il decreto direttoriale n. 1191/Ric. del 16 giugno 2006 che ha disposto, tra l'altro, la rettifica dell'art. 1 del decreto direttoriale di impegno n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005, sopra menzionato;

Visto il decreto ministeriale n. 497/Ric. del 16 marzo 2006 che ha disposto, tra l'altro di destinare € 2.735.000,00 al finanziamento dei progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR;

Visto il decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005 recante: «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007», con il quale in coerenza con le Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo è stato emanato un bando relativo a idee progettuali ricomprendenti, tra l'altro, attività di ricerca di base, inerenti n. 12 settori aree tematiche di programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalla Commissione (nominata con il decreto ministeriale n. 2651/Ric. del 3 novembre 2005) riguardante la selezione delle idee progettuali pervenute al MIUR, ai sensi del decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006 con il quale i soggetti selezionati sono stati invitati a presentare specifici progetti esecutivi;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della Commissione nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto direttoriale n. 697/Ric. del 19 aprile 2007 con il quale sono stati ammessi a contributo n. 52 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 55.160.000,00;

Visto il decreto direttoriale n. 1085/Ric. del 31 luglio 2007 con il quale sono stati ammessi a contributo n. 2 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 2.861.177,00;

Visto, altresì, il decreto direttoriale n. 1279/Ric. del 4 ottobre 2007 con il quale sono stati ammessi a contributo n. 3 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 3.290.000,00;

Visto il decreto ministeriale n. 1028/Ric. del 19 luglio 2007 con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 27 giugno 2007 in merito alla finanziabilità di n. 6 progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR connessi con le idee progettuali, con modifiche economiche da osservare in sede di rimodulazione (relativamente all'area tematica n. 5);

Considerato che i contributi previsti per i progetti valutati positivamente dalla Commissione nella seduta del 27 giugno 2007 ammontano complessivamente ad € 5.356.000,00;

Considerato che il MUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il Decreto Ministeriale n. 1028/Ric. del 19 luglio 2007;

Considerato che risultano pervenuti, conformi all'approvazione della Commissione, i n. 6 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 5.356.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i n. 6 progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 1028/Ric. del 19 luglio 2007 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

AREA TEMATICA 5

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Andrea Francesco FERRARI RBIP06W2MA	**CRF**	**36**	**N°5**	**982.143**	**725.000**
			CRF (Ferrari)	305.818	214.073
			Uni. Modena e Reggio Emilia (Cantore)	234.768	201.838
			Uni. Bologna (Moro)	93.426	65.398
			CNR (Vaglieco)	231.336	161.935
			Ferrari s.p.a. (Rioli)	116.795	81.757
Bianca Maria VAGLIECO RBIP06YLMY	**CNR**	**36**	**N°5**	**778.857**	**586.000**
			CNR (Merola)	313.903	260.532
			Uni. Tor Vergata (Ubertini)	155.277	108.694
			Uni. Pisa (Terreni)	154.977	108.484
			Uni. Federico II (Migliaccio)	77.350	54.145
			Piaggio & C. s.p.a. (Marcacci)	77.350	54.145
Claudio BERTOLI RBIP069JBE	**CNR**	**36**	**N°4**	**1.328.571**	**1.050.000**
			CNR (Beatrice)	448.759	354.931
			Poli. Torino (Spessa)	219.187	183.960
			CNISM (D'Anna)	228.086	190.331
			CRF (Imarisio)	432.539	320.777
Angelo ONORATI RBIP06AWF9	**Politecnico di Milano**	**36**	**N°1**	**1.528.571**	**1.250.000**
			Poli. Milano (Onorati)	1.528.571	1.250.000
Antonio STROZZI RBIP068WAA	**Uni. Modena e Reggio Emilia**	**36**	**N°2**	**1.352.143**	**1.095.000**
			Uni. Modena e Reggio Emilia (Strozzi)	528.700	444.490
			Uni. Bologna (Tani)	823.443	650.510
Veniero GIGLIO RBIP063PM6	**CNR**	**36**	**N°2**	**821.429**	**650.000**
			CNR (Giglio)	495.614	394.930
			Uni. Federico II (Migliaccio)	325.815	255.071

2. L'importo di € 5.356.000,00 grava sulle disponibilità di cui al seguente decreto:

decreto n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 Capitolo FIRB 7256 (attuale capitolo FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro, le residue risorse del Capitolo 7256-FIRB) Esercizio finanziario 2006 - Impegno registrato al n. 2917/20001 - Esercizio di provenienza 2005.

3. I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero università e ricerca (in seguito MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatta salva la possibilità per il MUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 19 luglio 2007 data del decreto ministeriale n. 1028/Ric. di approvazione delle proposte della Commissione FIRB.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'art. 1, il MUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art.10.

1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A00605

DECRETO 8 gennaio 2008.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto 8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1658/Ric. del 6 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2007;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 21 novembre 2007, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

VENETO Starmatik S.r.l., via Montello, 10 - 31040 Nervesa della Battaglia (Treviso).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

29.24.3 Progettazione, costruzione, montaggio e commercio di impianti, attrezzature meccaniche e macchinari per l'industria in genere ed in particolare la costruzione di attrezzature speciali per automazioni.

Punto di primo contatto:

Tel. 0422-722964 e-mail info@starmatik.com

fax 0422-887713 sito Internet: www.starmatik.com

EMILIA-ROMAGNA FM S.r.l., via Europa, 4 - 42015 Correggio (Reggio Emilia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

25.20 Fabbricazione di articoli in materie plastiche.

25.24 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche.

29.56.3 Fabbricazione di stampi, porta stampi, sagome, forme per macchine.

Punto di primo contatto:

Tel. 0522-631055 e-mail fm@fm.re.it

Fax 0522-642992 sito Internet: www.fm.re.it

ABRUZZO Fameccanica.Data S.p.a., via Aterno, 136 - 66020 Sambuceto di S. Giovanni Teatino (Chieti).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

29.24.5 Fabbricazione ed installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio.

29.56.4 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici.

33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

Tel. 085-45531 e-mail staff@fameccanica.com

Fax 085-4553261 sito Internet: www.fameccanica.com

BASILICATA Inpes prefabbricati S.p.a., zona industriale - 85050 Tito (Potenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

74.30 Collaudi ed analisi tecniche.

Punto di primo contatto:

Tel. 0971-485116 e-mail into@inpes.it

Fax 0971-485093 sito Internet: www.inpes.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2008

Il dirigente: COBIS

08A00392

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 2007.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - Intervento di Verona. (Deliberazione n. 48/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visto l'art. 3, comma 1, del il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce - tra l'altro - la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992 al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, relativo all'organizzazione del Ministero delle infrastrutture, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V., e viste in particolare le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato un contributo alle linee 1 (S. Michele-stazione FS-stadio) e 2 (tratta Policlinico di Borgo Roma - parcheggio scambiatore di Verona Sud e tratta stazione FS Porta Nuova - stazione FS Parona) della tranvia di Verona;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale si è proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni sino allora disposte ed alla rimodulazione di alcuni interventi;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2005), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro:

approvato una modifica progettuale della rete tranviaria di Verona, con parziale cambiamento dell'itinerario, riduzione chilometrica delle linee, nonché limitazione delle fermate e del numero di rotabili;

rideterminato - a fronte di un costo complessivo «finanziabile» aggiornato di 285.146.464 euro - il contributo globale in 124.324.633 euro in termini di volume di investimenti, di cui 64.445.422 euro relativi alla linea 1 (pari al 34,77% del costo finanziabile della linea stessa) e 59.879.215 euro relativi alla linea 2 (pari al 60% del costo finanziabile della linea medesima);

assegnato l'importo di 8.648.616,74 euro, sempre in termini di volume di investimento, a parziale integrazione di un contributo nel frattempo andato in economia;

Vista la nota 11 aprile 2007, n. R.U. 35026, con la quale il Ministero dei trasporti rappresenta un'ulteriore rimodulazione tecnico-economica dell'intervento prospettata dal comune di Verona, che - a seguito di ulteriori necessità finanziarie determinatesi per il 1º lotto (costituito dalla linea 1) in conseguenza di scelte tecniche diverse rispetto alla precedente impostazione progettuale - ha chiesto il trasferimento, a detto 1º lotto, del contributo originariamente assegnato al 2º lotto (costituito dalla linea 2) nonché l'autorizzazione all'utilizzo dell'importo inizialmente destinato ad IVA e ora stralciabile dal quadro economico in quanto il soggetto attuatore è in grado di recuperare l'imposta;

Considerato che per l'attuazione dell'opera era intercorso il 27 dicembre 2002, un accordo procedimentale tra Ministero istruttore, Comune e soggetto attuatore, accordo non attivato - tra l'altro, a seguito della risoluzione, con procedura transattiva, del contratto di appalto relativo al 1º lotto - e revisionato, in data 20 aprile 2006, per aggiornare la tempistica realizzativa di entrambi i lotti;

Considerato che la CAV, nella seduta del 14 marzo 2007, si è pronunziata favorevolmente, sotto il profilo tecnico, sull'ipotesi di rimodulazione presentata da ultimo dal comune di Verona, rimettendo peraltro a questo Comitato la valutazione definitiva della proposta, in considerazione del notevole intervallo temporale intercorso dalla data di assegnazione dei contributi e delle ripetute rivisitazione progettuali, e segnalando l'opportunità di fissare i termini per l'aggiudicazione e la consegna dei lavori, in caso di recepimento delle richieste sopra esposte;

Considerato che il costo aggiornato del 1° lotto è determinato in 230.965.185 euro al lordo dell'IVA (209.388.476,49 euro al netto) e che il Ministero istruttore dà puntuale conto delle cause di incremento del costo, rispetto a quello della precedente versione progettuale, rapportando detto incremento soprattutto all'ampliamento del deposito, all'anticipo della realizzazione di un sottovia prima incluso nel 2° lotto, ad opere connesse ai sottoservizi e alla modifica delle caratteristiche del materiale rotabile;

Considerato che il Ministero dei trasporti con nota 18 aprile 2007, n. R.U. 37496, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla quantificazione del costo dell'intervento ed allo stadio della documentazione progettuale, mentre con la successiva nota 18 aprile 2007, n. RU 37591, ha comunicato le quote di contributo - in termini di limiti di impegno - assegnate ai due lotti dell'intervento, nell'ambito del tetto massimo determinato da questo Comitato, indicando le leggi di spesa su cui dette quote sono state imputate, e considerato che la suddetta Amministrazione ha fornito chiarimenti integrativi in merito alle citate quote di contributo ed ai mutui accesi con le note 24 maggio 2007, n. RU 49735, 11 giugno 2007, n. RU 55652, e 27 giugno 2007, n. 61772;

Considerato che con nota 20 aprile 2007, n. 17895, il Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio del Segretario generale, nel rilevare la necessità di prevedere, per l'intervento in questione, tutti gli accorgimenti atti a mitigare l'impatto dell'infrastruttura sulle quinte urbane, ritiene indispensabile la predisposizione di una soluzione alternativa per i mezzi di trasporto, che prescinda - all'interno del centro storico vincolato - dall'installazione di cavi aerei, pali di sostegno e ancoraggi alle facciate degli immobili vincolati;

Considerato che - a fronte della suddetta comunicazione - il Ministero dei trasporti ha fatto presente, con nota 23 aprile 2007, n. RU 38863, che l'intervento in questione, esaminato dalla Commissione provinciale VIA nel gennaio 2003, era stato ridimensionato, a seguito dell'onerosità dell'adeguamento progettuale derivante dalle prescrizioni della predetta Commissione, ed era stato sottoposto all'esame di questo Comitato nella versione progettuale poi approvata con delibera n. 112/2004;

Considerato che la suddetta Amministrazione ha trasmesso, in allegato alla sopra richiamata nota 24 maggio 2007, il parere formulato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Verona con foglio 14 maggio 2007, n. 7716, concernente l'ammissibilità - di massima e con prescrizioni - della proposta progettuale presentata, con riserva di formulazione delle ulteriori valutazioni di competenza previste dalla legge in sede di progetto definitivo, parere che il Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio del Segretario generale - ha fatto proprio con nota 14 giugno 2007, n. 26581;

Considerato che con ulteriore nota 8 giugno 2007, n. 9495, il suddetto Ministero ha - tra l'altro - reiterato, nei termini originariamente proposti, la richiesta di approvazione della rimodulazione tecnico-economica concernente la tranvia di Verona;

Considerato che la questione concernente il possibile utilizzo dell'importo a suo tempo finalizzato all'IVA, affrontata in precedenti riunioni del Comitato, è stata definitivamente esaminata nell'odierna seduta e risolta in senso positivo, in quanto - come precisato dalla Ragioneria generale dello Stato - il mancato versamento dell'IVA non utilizzata non costituisce una minor entrata a danno dell'Erario ed in quanto l'imputazione dei relativi importi ad altra voce del quadro economico non altera lo scopo del finanziamento precedentemente concesso;

Considerato che il contributo complessivo da destinare alla realizzazione del 1° lotto della tranvia di Verona, secondo la proposta all'esame, è ricompreso entro il tetto massimo di contribuzione previsto dalla normativa di settore;

Ritenuto, stante la rilevanza dell'opera ed in relazione alle valutazioni positive formulate in sede tecnica sulla nuova rivisitazione progettuale, di recepire la richiesta del comune di Verona, ma di stabilire termini perentori per l'aggiudicazione e la consegna dei lavori in modo da pervenire finalmente all'avvio dei relativi lavori;

Su proposta del Ministro dei trasporti;

Delibera:

1. È approvata la rimodulazione tecnico-economica del 1° lotto della rete tranviaria di Verona, relativo alle tratte «S. Michele-stazione FS-stadio per il collegamento est-ovest della città» e «stazione FS-Borgo Roma per il collegamento verso sud».

2. Tenuto conto delle precisazioni di cui in premessa in ordine all'entità del costo dell'opera da considerare in questa sede in relazione alla ricuperabilità dell'IVA da parte del soggetto attuatore, il contributo - in termini di volume d'investimenti - a carico delle risorse di cui alla legge n. 211/1992 richiamata in premessa, come rifinanziata con le leggi del pari richiamate in premessa, viene confermato in euro 124.324.633 e viene destinato esclusivamente al lotto di cui al precedente punto 1.

Detto contributo rappresenta il tetto di contribuzione all'opera ed è imputato come segue:

quanto a euro 23.953.270,98 a carico delle risorse della legge n. 611/1996 con attribuzione di una quota annua di limite di impegno di euro 1.567.641,28 per 30 anni;

quanto a euro 91.722.745,28 a carico delle risorse della legge n. 448/1998 con attribuzione di una quota annua di limite di impegno di euro 7.369.445,94 per 20 anni;

quanto a euro 8.648.616,80 a carico delle risorse della legge n. 388/2000 con attribuzione di una quota annua di limite di impegno di euro 748.631,98 per 15 anni.

3. L'aggiudicazione dei lavori di cui al precedente punto 1 dovrà essere effettuata entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

La consegna dei lavori stessi dovrà avvenire entro i due mesi successivi.

I termini di cui sopra verranno recepiti in sede di aggiornamento dell'accordo procedimentale aggiornato il 20 aprile 2006 e che verrà ora riferito solo alla realizzazione del 1° lotto della linea tranviaria di Verona.

In caso di inosservanza dei termini di cui sopra questo Comitato procederà alla revoca del contributo di cui al precedente punto 2.

4. Il Ministero dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per il rispetto dei termini di cui sopra e per una tempestiva attuazione anche delle successive fasi procedimentali, e provvederà a segnalare alla Segreteria di questo Comitato eventuali criticità non appena si registrino.

Roma, 28 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 95

08A00599

DELIBERAZIONE 28 giugno 2007.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - Interventi di Venezia e Ferrara. (Deliberazione n. 49/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative e che, per gli interventi ex art. 9, prevedevano che l'apporto finanziario statale fosse contenuto entro il limite massimo del 60% del costo delle opere;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce - tra l'altro - la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992 al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, relativo all'organizzazione del Ministero delle infrastrutture, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V. e viste, in particolare, le delibere con le quali sono stati approvati, tra gli altri, i seguenti interventi:

comune di Venezia: «linea tranviaria Favaro-Mestre-Venezia S. Marta» e «collegamento tranviario 2ª tratta Mestre centro-Marghera e variante in sottopasso»;

comune di Ferrara: «impianto ferroviario affiancamento linea Ferrara-Codigoro alla linea FS Ferrara-Rimini e interramento»;

Vista la nota 8 giugno 2007, n. 9478, con la quale il Ministero dei trasporti ha proposto l'approvazione del piano di riparto dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevedendo anche - per gli interventi di Venezia e Ferrara - l'utilizzo delle somme originariamente appostate nei quadri economici a titolo di IVA ed ora recuperabili dal soggetto attuatore;

Vista l'ulteriore nota 8 giugno 2007, n. 9495, con la quale il suddetto Ministero - tra l'altro - ha ribadito la richiesta di rimodulazione degli interventi di Venezia e Ferrara;

Vista la nota 27 giugno 2007, n. 61772, con la quale il Ministero dei trasporti ha fornito precisazioni relative ai mutui accesi concernenti alcuni interventi, tra cui quelli di Venezia e Ferrara;

Vista la nota 21 maggio 2007, n. 66279, pervenuta in allegato alla richiamata nota del Ministero dei trasporti dell'8 giugno 2007, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di ritenere ammissibile, previa delibera di questo Comitato e nel limite di finanziamento consentito dalla legge, l'utilizzo degli importi a suo tempo destinati alla copertura dell'IVA «per il completamento di specifici interventi o per nuovi interventi», in quanto «il mancato versamento dell'IVA non utilizzata non consiste in una minor entrata a danno dell'Erario» ed in quanto l'imputazione degli importi ad altra voce del quadro economico non altera lo scopo del finanziamento precedentemente concesso;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 31, con la quale questo Comitato - nell'esprimersi positivamente sul piano di riparto sopra richiamato - ha previsto un approfondimento in ordine all'utilizzo delle somme destinate ad IVA di cui alla citata nota 8 giugno 2007, n. 9478;

Vista la delibera n. 47 adottata in data odierna, con la quale, alla luce del definitivo esame della problematica concernente l'utilizzo delle somme sopra richiamate, questo Comitato ha approvato le varianti relative agli interventi di Venezia e Ferrara illustrate nella presa d'atto della delibera stessa ed ha altresì confermato l'approvazione del piano di riparto sopra citato;

Ritenuto di autorizzare il diverso utilizzo delle somme inizialmente destinate ad IVA per gli interventi in questione, tenuto conto che in tal modo viene completata la copertura del costo delle succitate varianti, in parte assicurata nell'ambito del citato piano di riparto;

Su proposta del Ministro dei trasporti;

Delibera:

1. Per la parziale copertura del costo delle varianti relative agli interventi da realizzare nei comuni di Venezia e Ferrara, già approvate da questo Comitato in data odierna, con delibera n. 47/2007, è autorizzato l'utilizzo degli importi appostati a titolo di IVA nei quadri economici originari delle opere.

2. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera.

Roma, 28 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 96

08A00600

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami. (Deliberazione n. 67/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include - nell'ambito dei «Sistemi urbani» - l'intervento relativo alla «metropolitana di Monza», cui l'allegato alla delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005) - parte II, riconduce il prolungamento della linea M5 a Monza Bettola;

Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), con la quale questo Comitato aveva approvato un primo stanziamento, in termini di volume di investimenti, di 81,70 milioni di euro per il 1° lotto funzionale Garibaldi-Zara della linea 5 della metropolitana di Milano a valere sui fondi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante finanziamenti, ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico in ambito urbano, per la realizzazione di sistemi di trasporto di massa a guida vincolata;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004 n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91/2005), con cui è stato approvato - ai sensi degli articoli 3 e 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 - il progetto preliminare della linea M5, tratta «Garibaldi FS-Bignami», della metropolitana di Milano, comprensivo del citato 1° lotto funzionale Garibaldi-Zara, per un costo complessivo di 495,157 milioni di euro ed è stato assegnato, sempre in termini di volume di investimenti, un finanziamento di 175,66 milioni di euro, il cui onere è imputato sul quinto limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2006;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), che - all'allegato 2 - articola l'intervento relativo alla «metropolitana di Monza» nei sub-interventi di «prolungamento della linea metro 1 a Monza Bettola: tratta Sesto FS - Monza Bettola» e «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola - tratta Garibaldi-Bignami», nonché il prolungamento della M5 a Monza Bettola e relativo parcheggio di interscambio;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include, nell'allegato B4 relativo alle «opere da avviare entro il 2012», con riferimento alla regione Lombardia, l'intervento «Metropolitana di Milano M5: tratta Garibaldi-Bignami» per un costo complessivo di 495,16 milioni di euro, di cui 175,67 milioni di euro a carico delle risorse della «legge obiettivo»;

Vista la nota 11 luglio 2007, n. 301, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere dell'Unità tecnica-finanza di progetto, il piano economico-finanziario relativo alla «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami», comprensivo della variante Garibaldi FS;

Vista la nota 13 luglio 2007, n. 312, con la quale il citato Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria relativa all'opera di cui sopra, chiedendo l'approvazione - con prescrizioni - del progetto definitivo e del piano di risoluzione delle interferenze, nonché l'introduzione di una variante relativa alla stazione Garibaldi;

Vista la nota integrativa alla predetta relazione, consegnata in seduta e corredata dal testo aggiornato del «foglio condizioni», dalla scheda ex delibera n. 63/2003 e dal piano economico-finanziario sintetico;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

che l'intervento consiste nella realizzazione di una metropolitana leggera su rotaia ad automazione integrale, con percorso interamente in sede propria lungo l'asse urbano definito dai viali Zara e Testi, in galleria naturale ed artificiale, e nella realizzazione di nove stazioni e di un deposito-officina sotterraneo a Bignami destinato a lavori di manutenzione ordinaria, nonché nell'acquisto di dieci rotabili;

che l'opera rientra in un disegno generale inteso ad estendere la rete di forza del trasporto pubblico locale verso l'hinterland milanese ed in particolare - in relazione alle tendenze della dinamica demografica, occupazionale e delle unità locali, verso l'area di Sesto-Monza, caratterizzata da un elevato livello di urbanizzazione e di domanda di mobilità sul territorio, ed ha, quale ambito territoriale di riferimento, il bacino di gravitazione sulla direttrice Milano-Monza, che include sia i comuni di diretta influenza (Sesto, Cinisello, Monza), sia quelli di apporto (Muggio e Lissone);

che il comune, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture, con nota 19 dicembre 2006, n. PG 1180824, il progetto definitivo - corredato dall'attestazione, rilasciata dal progettista, di rispondenza del progetto stesso al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, e che il comune medesimo ha successivamente trasmesso detto piano anche alle altre Amministrazioni interessate e agli enti gestori delle interferenze, nonché inviato al Ministero istruttore documentazione integrativa;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota 14 marzo 2007, n. DSA-2007-0007710, ha comunicato al Ministero istruttore che la competenza a svolgere le attività di verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni di carattere ambientale è della regione Lombardia;

che in data 7 maggio 2007 è stata espletata dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza di servizi istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006, con la partecipazione dei soggetti interessati;

che le Amministrazioni e gli Enti interessati - tra cui il Ministero dell'interno, l'Ispettorato logistico dell'esercito e la provincia di Milano - che si è da ultimo espressa con delibera di Giunta 21 maggio 2007, n. 328 - e gli Enti interferiti (tra cui il principale RFI S.p.A.) hanno espresso parere favorevole, spesso con prescrizioni, mentre la regione Lombardia e il Ministero dei trasporti hanno evidenziato la necessità di rendere passante la stazione Garibaldi - in modo da poter approntare la linea per i futuri prolungamenti in corso di programmazione, in linea con le indicazioni di approfondimenti in tal senso a suo tempo formulate da questo Comitato - e, nel comunicare il proprio avviso positivo sul progetto, hanno ribadito tale necessità, rispettivamente, con delibera di Giunta 18 maggio 2007, n. VIII/4753, e con nota 21 maggio 2007, n. RU/47571Q.12.02, aveva già provveduto a trasmettere al Ministero istruttore le osservazioni nel frattempo pervenute anche da privati e che, poiché la modifica come sopra richiesta risultava realizzabile unicamente con una variante di tracciato, il comune ha predisposto i relativi elaborati tecnici trasmettendo la nuova versione progettuale con nota 22 giugno 2007, n. PG573787, al Ministero delle infrastrutture, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione e al Ministero dei trasporti e procedendo poi ad approvare la variante con delibera di Giunta 12 luglio 2007, n. 1681;

che con voto 4 luglio 2007, n. 377/L.O., di cui il Ministero dei trasporti ha trasmesso stralcio al Ministero istruttore, parere positivo ha formulato anche la Commissione interministeriale prevista dalla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sul progetto definitivo, comprensivo della suddetta variante subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni formulate nella relazione 4 luglio 2007, n. 63337, dalla citata Amministrazione, che, sotto il profilo finanziario, ha preso in esame il nuovo quadro economico come modificato rispetto al progetto preliminare ed ha rappresentato l'opportunità di verificare, per la voce «spese generali» che non si siano verificate ripetizioni rispetto ad altre voci di spesa, formulando altresì considerazioni per altri punti;

che, con nota 16 luglio 2007, n. BAP 502/34.19.04/13736 il Ministero per i beni e le attività culturali, che si era già espresso favorevolmente, con prescrizioni, sul progetto definitivo con nota 31 maggio 2007, n. S02/341904/10624, ha formulato parere favorevole in ordine alla citata variante;

che la regione Lombardia, con nota 17 luglio 2007, n. A1.2007.0073369, ha formulato parere favorevole sulla variante progettuale proposta, con la previsione di approfondimenti ambientali nella successiva fase di approvazione del relativo progetto definitivo;

che il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo in apposito allegato alla propria relazione le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria, ed evidenzia le principali interferenze;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore viene confermato nel comune di Milano;

che il comune di Milano, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha aggiudicato - con determinazione 17 maggio 2006, n. 131, del Direttore centrale ambiente e mobilità - la concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della tratta in questione all'A.T.I. Astaldi S.p.A. mandataria ed altri, che ha costituito, ex art. 37-*quinquies* di detta legge, la società di progetto «Metro S.p.A.»;

che detta Società ha stipulato apposita convenzione, il 14 giugno 2006, con il comune di Milano;

che per la fase realizzativa della linea M5 tratta Garibaldi - Bignami è prevista una durata complessiva di 58 mesi;

che all'intervento «Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi - Bignami « è assegnato il CUP B61E0400004000;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo aggiornato dell'opera, riportato nella stesura originaria del progetto definitivo e approvato dal soggetto aggiudicatore con delibera di Giunta 17 novembre 2006, n. 2641, è pari a 502,240 milioni di euro;

che il comune di Milano ha comunicato al Ministero delle infrastrutture, con nota 22 giugno 2007, n. PG 573881/2007, il maggiore costo indotto dalla variante, pari a 55,589 milioni di euro, dichiarando nel contempo che tale importo verrà finanziato in parte a proprio carico e in parte a carico della finanza di progetto con aggiornamento della citata convenzione intercorrente con la concessionaria;

che la copertura del costo complessivo dell'opera - pari a 557,829 milioni di euro, di cui 42,376 per rotabili - è quindi così assicurata:

(milioni di euro)

Finanziamento statale ex legge n. 211/1992 - Delibera CIPE del 3 maggio 2001	81,700
Finanziamento legge obiettivo - Delibera CIPE n. 56/2004	175,669
Finanziamento comune di Milano	68,881
Finanziamento privato	231,579
TOTALE . . .	557,829

che l'IVA inclusa nel quadro economico dell'opera, computata al 10%, incide solo sul contributo pubblico;

che anche l'Unità tecnica finanza di progetto, a seguito dell'esame del piano economico-finanziario, ha espresso valutazione positiva sui contenuti e sui parametri indicativi, confermando la necessità, per l'equilibrio economico e finanziario, dell'entità dei contributi pubblici stanziati;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo «Nuova metropolitana M5 da porta Garibaldi a Monza Bettola: da progressiva 430,586 binario sinistro a Bignami».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3. È approvato, altresì, il piano di risoluzione delle interferenze predisposto, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 163/2006, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi Enti gestori e riportato negli elaborati progettuali da M5 AO 100.00 a M5 AO 13.700.

1.4 Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono riportati negli elaborati del progetto definitivo dal M5 A8 001 01 a M5 A8 00401 e da M5 A8 005 00 a M5 A8 00700.

2. *Disposizioni relative alla «variante stazione di Garibaldi».*

2.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposto l'inserimento della variante relativa alla stazione di Garibaldi descritta negli elaborati grafici a livello di progetto preliminare inviati dal Comune di Milano con nota 22 giugno 2007, n. PG573787.

Il relativo progetto definitivo sarà sottoposto, non appena possibile, a questo Comitato ai fini dell'approvazione.

1.2. L'importo di 557,829 milioni di euro, comprensivo dell'onere di realizzazione della variante stazione Garibaldi, rappresenta il nuovo limite di spesa dell'intervento.

Il differenziale, rispetto al costo del progetto preliminare, non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

3. *Clausole finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto dell'intervento «Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami», approvato con la presente delibera.

3.2. Il Ministero delle infrastrutture provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.3. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato e sull'esito delle verifiche relative agli aspetti evidenziati nella relazione per la Commissione interministeriale ex lege n. 1042/1969. Il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.

3.4. In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovrà essere stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura competente - UTG, il comune di Milano e la Società di progetto «Metro S.p.A.», mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata Prefettura.

3.5. Ai sensi della delibera n. 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), il CUP relativo a ciascuna opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 97

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001) NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 DA GARIBALDI A MONZA BETTOLA, TRATTA GARIBALDI-BIGNAMI

PARTE I

PRESCRIZIONI

1. Approfondire lo studio della domanda di trasporto evidenziando le principali componenti e considerando i possibili ulteriori incrementi generati dalle trasformazioni urbanistiche in atto, con particolare riguardo alla componente collegata a flussi di traffico veicolari che necessitino di stazionamento.

2. Approfondire gli aspetti di integrazione e interscambio:

verificando sugli elaborati l'indicazione di tutte le principali infrastrutture interessate (in particolare, oltre al Passante e la linea M2, anche il Passantino, la M3, la rete tranviaria);

evidenziando, anche rispetto alle altre infrastrutture presenti, i flussi dei passeggeri che interscambiano, in particolare in corrispondenza della stazione di Garibaldi, delle fermate di Zara M3 e della metrotranvia per Cinisello B. Questo al fine di individuare percorsi agevoli e sicuri di collegamento anche con riferimento all'utenza disabile. in tal senso dovranno essere verificati i layout funzionali delle stazioni e previste adeguate sistemazioni superficiali;

prevedendo nella segnaletica e nella finitura delle stazioni l'indicazione puntuale dei percorsi e l'adozione di punti/pannelli informativi dedicati agli altri servizi di trasporto;

in particolare per la stazione Garibaldi si evidenzia la necessità di: adottare un sistema di comunicazione integrato con quello dei servizi ferroviari del Passante e della stazione di superficie (es. monitor, pannelli per l'esposizione degli orari ferroviari, cartografia relativa ai servizi ferroviari regionali e suburbani); prevedere l'inserimento di distributori automatici di biglietti ferroviari;

tutelando maggiormente la riconoscibilità dell'intero sistema adottando una simbologia ed elementi di arredo coerenti con quelli adottati sulla rete esistente (es. logo e paline della rete metropolitana, loghi del servizio ferroviario regionale e suburbano);

garantendo l'accessibilità al servizio da parte degli utenti dotati di biglietti integrati qualora non sia ancora stato completato il processo in atto di diffusione del sistema di bigliettazione magnetico-elettronica (es. biglietto TrenoMilano).

3. Dovrà essere assicurata l'accessibilità. pedonale e ciclabile a tutte le stazioni, studiando e prevedendo, nelle aree di intervento, le necessarie sistemazioni superficiali.

4. Sviluppare approfonditamente il tema dell'impatto dei cantieri sul traffico e sulla sosta, secondo le raccomandazioni già contenute nel progetto definitivo. Per il trasporto pubblico andranno assicurate adeguate condizioni di esercizio e di sicurezza per tutta la durata dei lavori, anche in riferimento alla rete tranviaria interferente.

5. In particolare, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentata alla Regione Lombardia una relazione dettagliata sull'assetto finale della viabilità provvisoria sull'asse Zara - Testi, evidenziando le varie fasi, la loro durata, la gestione dei transitori, l'effettiva area occupata dai cantieri, i percorsi dei mezzi di cantiere all'esterno degli stessi, le misure adottate per garantire la continuità del servizio pubblico tranviario e l'accessibilità ai passi carrai esistenti.

6. Si dovranno predisporre le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche, di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto ministeriale 14 settembre 2005, essenziali per verificare la validità delle ipotesi progettuali adottate.

7. In merito al piano di investigazione previsto nel progetto, il Proponente dovrà coordinarsi con U.O. Bonifiche di ARPA e con il Settore ambiente e l'Ufficio carburanti del comune di Milano, al fine di una dettagliata ridefinizione dei centri di pericolo.

8. Si dovrà effettuare un'analisi del fenomeno di subsidenza connesso alle operazioni di scavo e alla valutazione del rischio per gli edifici esistenti (danni alle strutture).

9. Dovranno essere approfondite le tematiche relative alle interferenze negative sulla qualità degli acquiferi captati ed alle condizioni di vulnerabilità degli stessi.

10. Relativamente alle cautele da adottare nello smaltimento delle acque reflue provenienti dai lavori e dai cavi realizzati, anche in corso di esercizio.

11. Eventuali sostanze contaminanti derivanti da fasi di indagine (es., fanghi bentonitici) dovranno essere smaltiti in conformità alle disposizioni della normativa vigente. In caso di incidenti legati all'uso di prodotti tipo schiumogeni, oli minerali e benzine, dovrà essere evitata l'immissione nella rete fognaria, sul suolo ed in falda, e dovranno essere attivati tutti i sistemi di recupero del prodotto mediante pompaggio o utilizzo di materiali assorbenti inerti. Il materiale di risulta di tali interventi dovrà essere smaltito in conformità alla normativa vigente.

12. Concordare con ARPA - UO Suolo, Acque e Rifiuti - e UO Bonifiche, prima dell'inizio dei lavori, il pannello analitico del monitoraggio previsto nella relazione ambientale.

13. I piezometri previsti dovranno essere quotati mediante livellazione di precisione (1 cm), georeferenziati con precisione 1 m e codificati con codici SIF, individuando la quota di riferimento cui riferire le future misure di soggiacenza della falda.

14. Approfondire con maggior dettaglio le problematiche di carattere idraulico (assumendo a riferimento le piene ordinarie del Torrente Seveso con tempi di ritorno di 100 anni) e quelle afferenti al cantiere; riguardo all'attraversamento in sub-alveo della tombinatura. del Torrente Seveso, dovranno essere previste opportune soluzioni tecniche che evitino interferenze con la tombinatura del corso d'acqua.

15, Durante l'effettuazione dei lavori nelle vicinanze dei pozzi:

dovranno essere utilizzate speciali cautele per evitare l'eventuale contaminazione della falda da parte di sostanze tossiche o nocive;

non dovranno essere utilizzati prodotti chimici;

dovrà essere evitata la dispersione di fanghi.

Si raccomanda, comunque, un costante monitoraggio della qualità dell'acqua emunta da tali pozzi, durante l'esecuzione dei lavori nelle loro vicinanze, al fine di intervenire tempestivamente con la sospensione della captazione nel caso di eventuali infiltrazioni di agenti chimici utilizzati negli scavi o di sversamenti accidentali.

16. Si dovrà effettuare, in via preventiva, una campagna di indagini finalizzata alla determinazione della qualità dei suoli, con particolare riferimento a siti potenzialmente contaminati da attività (P.I.I. Garibaldi-Repubblica, P.I.I. Lunetta, ex Tecnomasio Italiana Brown Boveri ed eventuali altre aree da bonificare) e da industrie insalubri insistenti - anche in passato - nelle aree interessate dall'intervento (es. distributori di carburante). La localizzazione dei punti di campionamento dovrà essere concordata con gli Enti preposti al controllo (ARPA e Provincia), mentre l'indagine dovrà definire profondità ed estensione areale dell'inquinamento, contestualmente valutando se lo stesso abbia interessato anche la falda freatica. I risultati di tali indagini dovranno essere espressi in un documento che, in relazione alla destinazione urbanistica di tali aree, ne evidenzi i livelli di contaminazione. In caso di esito positivo della campagna, dovrà essere individuato il soggetto che si farà carico della caratterizzazione dei siti e dei necessari interventi di bonifica.

17. Prima dell'inizio dei lavori di scavo il Proponente dovrà predisporre una relazione circostanziata in merito ai risultati della campagna finalizzata alla determinazione della qualità dei terreni da scavare, e presentare alla U.O. Bonifiche dell'ARPA un dettagliato piano di escavazione e gestione dei materiali movimentati, ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006.

18. Il proponente dovrà concordare con ARPA le modalità operative in caso di contaminazione e la ripartizione dei ruoli nell'emergenza e concordare con MM le modalità operative in caso di contaminazione e la ripartizione dei ruoli nell'emergenza, nonché il rapporto tra i due soggetti.

19. Si ritiene indispensabile il coinvolgimento del Gestore dei Servizio idrico per la valutazione dei possibili scenari, degli eventuali interventi da attuare e dei monitoraggi da attivare, nonché per la valutazione delle azioni da adottare in caso di emergenza idrica e/o legata a fenomeni di contaminazione accidentale in corso d'opera.

20. Le incongruenze riscontrabili negli elaborati progettuali; relative agli impianti asserviti ai locali deposito e officina Bignami (depuratore e rete di raccolta delle acque), dovranno essere risolte preventivamente alle istanze di Nulla Osta all'esercizio ed Autorizzazione allo scarico da presentare al comune di Milano.

21. A monte del recapito finale in fognatura, ai sensi dell'art. 3. dei RLI, dovranno essere predisposti idonei pozzetti di prelievo e campionamento delle acque, separati per le diverse tipologie di scarico.

22. Le acque di dilavamento del pavimento dei locali Manutenzione 1 e 2 dovranno essere disoleate prima del loro recapito in fognatura.

23. In tutte le aree di cantiere si dovranno predisporre opportuni interventi di impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio dei materiali potenzialmente inquinanti, nonché di quelle di sosta e di transito dei mezzi.

24. Tutte le acque drenate dovranno essere trattate per la separazione della fase solida in sospensione e degli eventuali idrocarburi non idrosolubili per gravità.

25. Dovrà essere previsto il rivestimento fonoassorbente dei condotti delle prese d'aria.

26. Approfondire la componente vibrazioni sui picchi relativi ai singoli passaggi in fase di esercizio, facendo riferimento al parametro MTVV, valore massimo del transiente di vibrazioni, secondo le modalità introdotte dalla norma sperimentale UNI 11048. Si ritiene che, pur in assenza di valori limite o di accettabilità, tale indicatore possa meglio rappresentare le vibrazioni prodotte dal passaggio di un convoglio presso i recettori vicini.

27. Relativamente alla scelta delle aree in cui collocare il monitoraggio, si dovrà aggiungere una postazione di misura - sia per il rumore che per le vibrazioni - nel tratto compreso tra le stazioni Cà Granda e Bicocca, in corrispondenza del tratto di viale Fulvio Testi su cui affacciano edifici a più piani.

28. Al termine del monitoraggio dovrà essere predisposta e inviata al comune ed alla struttura di ARPA territorialmente competente una relazione sugli esiti del monitoraggio, riportante i valori rilevati con le misure, la valutazione della conformità rispetto ai limiti e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione che a seguito del monitoraggio risultassero necessari, nonché dei tempi della loro attuazione. Si dovrà, inoltre, concordare con ARPA un percorso snello ed efficace per affrontare e risolvere le anomalie che dovessero emergere nel corso delle attività di monitoraggio.

29. Il piano di manutenzione previsto per evitare che fenomeni di usura e deterioramento incrementino le vibrazioni trasmesse al terreno dal sistema convoglio-armamento, con incremento del disturbo agli occupanti gli edifici, oltre che per individuare interventi di riduzione delle vibrazioni (come la tornitura delle ruote), individui anche la modalità di programmazione temporale degli interventi, ad esempio a cadenza prefissata oppure sulla base dell'esito di un programma di monitoraggio o al verificarsi di determinate condizioni, assicurando che le condizioni dell'armamento e del materiale rotabile si mantengano tali da non comportare nel tempo incremento del disturbo da vibrazioni.

30. La scelta dei macchinari di cantiere dovrà essere attuata in maniera accurata (all'interno della stessa tipologia di macchinari esistono macchine con potenze sonore differenti tra loro per più di 10 dB). Tranne che per l'avanzamento in sotterraneo con TBM - EPB, eventuali deroghe che consentano l'esecuzione di lavori nel periodo notturno, potranno essere concesse alle attività con emissioni poco significative.

31. Per le immissioni acustiche trasmesse per via solida - in fase di esercizio - alle strutture degli edifici che affacciano su viale Fulvio Testi si dovrà approfondire la definizione di «non disturbante», rivalutando i livelli stimati per i recettori 8, 9, 10 e 11 alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, che definisce i livelli di trascurabilità per il rumore all'interno degli edifici e le soglie di applicazione del livello differenziale a finestre chiuse [pari a 25 dB(A) per il periodo notturno e a 35 dB(A) per il periodo diurno].

32. Relativamente al rispetto del limite differenziale, effettuare approfondimenti in merito al rispetto del limite in periodo notturno per l'area compresa tra via Confalonieri e via Volturno, caratterizzata da transiti veicolari abbastanza limitati.

33. I punti di emissione in atmosfera dei fumi di combustione delle caldaie a gas ad uso riscaldamento, ubicate presso il deposito Bignami, dovranno essere conformi all'allegato IX -parte 11 - paragrafo 2.9 - e 2.10 del decreto legislativo n. 152/2006; in sede di approvazione del progetto si dovrà provvedere ad adeguare le distanze dalle abitazioni e le altezze dei camini alla normativa sopracitata.

34. Dovrà essere predisposto un piano di mitigazione degli impatti indotti dal cantiere, che tenga conto anche della presenza di ricettori particolarmente sensibili quali asili nido, scuole, strutture sanitarie e socio assistenziali, e comunque dell'alta densità residenziale dell'area.

35. Presentare alla Regione Lombardia, in tempo utile in relazione allo stato di avanzamento delle opere, idonei elaborati progettuali esplicativi della conformazione planivolumetrica di tutti gli spazi e locali che prevedano la permanenza, il passaggio o l'utilizzo anche solo temporaneo e saltuario da parte di personale addetto o dall'utenza. Detta documentazione, oltre ad essere redatta in scala idonea) dovrà contenere informazioni sulle destinazioni d'uso, superfici, altezze, dotazioni impiantistiche ed ogni altro elemento necessario per la valutazione del progetto, con particolare riferimento ai contenuti del Regolamento Locale d'Igiene del Comune di Milano e del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, nonché alle specifiche normative regionali e nazionali, ove pertinenti.

36. Presso il deposito Bignami, le prese d'aria degli impianti di aerazione e/o condizionamento dovranno essere posizionate ad un'altezza dal piano stradale superiore a 4 m.

37. Dovrà essere predisposta una cartografia complessiva che consenta di valutare congiuntamente il tracciato della nuova linea metropolitana e le edificazioni di nuova previsione nella zona di piazzale Freud.

38. Per la stazione Zara, progettare i percorsi di sfollamento in maniera distinta in modo che risultino fisicamente separati.

39. Prevedere per la stazione Zara della M5, che è direttamente connessa con l'omonima stazione della linea M3 mediante un largo corridoio di collegamento, l'adozione di adeguati dispositivi atti ad impedire la propagazione dei fumi tra le zone di transito delle due metropolitane.

40. I progetti esecutivi dei manufatti esterni alle stazioni in prossimità dei seguenti edifici tutelati ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42/2004: Villa Marelli (viale Zara), ex Manifattura Tabacchi, di cui dovranno essere presentate realistiche simulazioni fotografiche (o rendering) e le soluzioni progettuali riguardanti le situazioni di interferenza dell'intervento con il patrimonio arboreo esistente sul tratto di viale Zara e viale Fulvio Testi fino alla ex Manifattura Tabacchi, dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano;

41. Qualora nel corso dei lavori dovessero verificarsi ritrovamenti di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, dovrà essere immediatamente avvertita la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.

42. Prevedere l'impianto di spegnimento automatico a protezione dei locali commerciali e delle scale mobili.

43. Prevedere che la rete idrica di alimentazione degli idranti antincendio sia distinta da quella delle altre utenze.

44. Prevedere nelle stazioni, idonee attrezzature per la sicurezza dei portatori di handicap in emergenza.

45. Effettuare, nella simulazione di smaltimento di incendio, le valutazioni opportune e sviluppare le conseguenti procedure di emergenza, valutando prioritariamente gli effetti tossici dei fumi sugli occupanti e secondariamente le temperature e le potenze rilasciate; inoltre, per il dimensionamento e la configurazione dell'impianto di evacuazione fumi, bisognerà valutare gli effetti della separazione presente (sistemi anticaduta) fra banchina e galleria; si raccomanda altresì, data l'automazione, di valutare l'assenza di personale che possa indirizzare gli occupanti in emergenza (evacuazione dei passeggeri in direzione contraria alla direzione della ventilazione forzata).

46. Nella esecuzione delle opere interferenti con il Parco Nord Milano:

utilizzare esclusivamente l'accesso da via Fulvio Testi;

realizzare adeguate opere di separazione temporanea tra area di cantiere e aree a fruizione pubblica, da concordarsi con la Direzione del Parco;

realizzare, preliminarmente alla restituzione al parco, una bonifica integrale dell'area utilizzata.

47. Le opere della linea M5, interferenti con le seguenti linee ferroviarie: tratta Milano Lambrate-Milano Certosa, linea viaggiatori Milano Centrale - Milano Certosa, ambedue in prossimità del bivio Seveso e con la linea viaggiatori, tratta Milano Porta Garibaldi - Milano Greco, devono essere realizzate a condizione di non compromettere la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

48. Presentare ad RFI gli elaborati del progetto esecutivo, firmati dal progettista, corredati anche delle tavole strutturali e dalle relative relazioni di calcolo, per la necessaria approvazione.

49. (ATM) La presenza di pali di sostegno della linea tranviaria urbana, interferiscono con le opere da realizzare in prossimità delle seguenti stazioni: Zara, Marche, Istria, Cà Granda, Bicocca, Tonale, Bignami; pertanto, per ciascuna località dovranno essere concordate le azioni pii) opportune per lo spostamento dei pali e la realizzazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo nelle condizioni più soddisfacenti per il cantiere M5 e, allo stesso tempo, garantire la continuità del servizio sulla rete di trasporto pubblico.

50. (ATM) In prossimità della stazione Cà. Granda, la presenza di un impianto di controllo passaggio con il rosso, posizionato a 27 m dall'incrocio Testi/Cà Granda direzione periferica, potrebbe interferire con i lavori da realizzare, pertanto è da verificare durante la realizzazione dei lavori l'eventuale interferenza e gli accorgimenti da adottare.

51. (ATM) In prossimità della stazione Bicocca, é stata riportata la presenza del cavidotto ATM Centralizzazione Semaforica nell'attraversamento di via Pulci ma non la soluzione prevista per la continuità del cavidotto. Considerato che sarà necessario realizzare una nuova polifora con funzione di by-pass, si precisa che quest'ultimo dovrà collegare la tubazione asservita alla centralizzazione semaforica alla polifora tranviaria esistente all'incrocio Testi/Pulci.

52. (ATM) Si sono rilevate interferenze con le scale di accesso alla linea 5 delle Metropolitana di Milano con le linee tranviarie in esercizio n. 5 - 7 - 11 poste lungo viale Zara Fulvio Testi, pertanto è necessario provvedere ad adeguare le scale di accesso per eliminare tali interferenze, in modo da mantenere inalterato, in ogni fase di costruzione delle stazioni della linea 5, il tracciato dei binari tranviari in esercizio; tali adeguamenti dovranno essere eseguiti tenendo conto che qualsiasi manufatto (paratie di stazione, muri scale, spallette, griglie di aerazione dei pozzi di ventilazione, recinzioni di cantiere) venga realizzato a non meno di 1,30 m dalla rotaia più vicina.

53. (ATM) Gli attraversamenti in sottopasso dei binari tranviari dei corridoi che portano alle scale di accesso alle stazioni metropolitane, dovranno essere realizzati adottando opportune cautele e tecniche costruttive, affinché tali attraversamenti vengano eseguiti senza provocare ripercussioni sull'esercizio tranviario; particolare attenzione dovrà essere posta in corrispondenza della stazione Bicocca, dove l'attraversamento del binario, direzione periferia, ha uno sviluppo di circa 12 m, pertanto dovrà essere studiato un intervento che non dia soggezione all'esercizio.

54. Vi sono interferenze della linea 5 con le linee in cavidotto in fibra ottica ed in rame asserviti al Sistema di Controllo e gestione del traffico e del territorio delle città di Milano; vista l'impossibilità di sospendere anche temporaneamente il funzionamento del Sistema di cui sopra, sarà necessario durante l'esecuzione dei lavori, predisporre nuovi cavi che garantiscano la continuità del servizio. Conclusi i lavori per la realizzazione delle nuove stazioni della linea 5 e ripristinati i cavidotti, la società ATM riattiverà il Sistema di propria competenza in via definitiva.

55. Si prescriverà che le attività, riguardanti l'eventuale spostamento di cavi e cabine che risultasse necessario, dovranno essere eseguite conformemente agli standard definiti da AEM Elettricità.

Via Don Sturzo nuova stazione Garibaldi (AEM Gas)

56. Esistono delle condotte gas interferenti con i lavori di costruzione della stazione, tali condotte gas dovranno essere spostate con l'ausilio di by pass a garanzia del mantenimento in esercizio delle tubazioni esistenti.

Stazione Isola (AEM Gas)

57. Interferenza con tubazione DN 250 Acc MP in via Volturno ang. Sebenico; non si approva soluzione individuata in quanto la nuova tubazione è stata indicata sull'ingombro planoaltimetrico dei condotti fognari.

Occorre individuare una soluzione in modo che vengano soddisfatte le prescrizioni generali delle reti di 4ª specie.

Questo intervento dovrà essere eseguito nel periodo estivo.

Stazione Zara (AEM Gas)

58. Interferenza con tubazione DN 150 Acc MP in viale Zara lato civici dispari, è stato indicato che la tubazione sarà sostenuta.

Non si approva soluzione individuata in quanto la tubazione è interferente con la costruzione della scala; la condotta gas dovrà essere spostata individuando una soluzione che consenta di soddisfare le prescrizioni generali delle reti di 4ª specie.

Questo intervento dovrà essere eseguito nel periodo estivo.

Stazione Marche (AEM Gas)

59. La tubazione DN 200 GTV BP (in marciapiede) in viale Zara fronte scuola elementare Fabbri non potrà essere sostenuta come indicato sulla tavola progettuale, dovrà essere sostituita nella stessa posizione o in altra a condizione che vengano soddisfatte le prescrizioni generali delle reti di 7ª specie; eventuali derivazioni d'utenza che dovessero interferire dovranno essere modificate.

Stazione Istria / Stazione Bignami (AEM Gas)

60. Interferenza del manufatto della cabina Istria, della cameretta valvole MP e della tubazione DN 200 Acc MP in ingresso alla cabina stessa con il vano scale di nuova realizzazione; l'interferenza dovrà essere risolta modificando il progetto dell'opera da realizzare in modo tale da non interferire con gli impianti gas.

61. Le plurime interferenze con la tubazione DN 350 Acc MP allocata in viale F. Testi e per le quali è previsto il sostentamento, necessitano dell'inserimento di un controtubo con relativo sfiato per ovviare alla mancanza della distanza minima da rispettare dalla struttura.

Deposito Officina (AEM Gas)

62. interferenza con tubazione DN 200 PAM BP in viale F. Testi (posa by pass + definitivo); non si approva la soluzione individuata per la tubazione definitiva, in quanto è stata indicata sull'ingombro planoaltimetrico del condotto fognario.

63. La tubazione gas dovrà essere spostata individuando una soluzione che soddisfi le prescrizioni generali delle reti di 7ª specie; in particolare la tubazione definitiva prevista in carreggiata dovrà risultare ad una profondità > di m 1; eventuali derivazioni d'utenza che dovessero interferire dovranno essere modificate.

64, interferenza con tubazione DN 350 Acc MP e DN 500 Ace MP in F. Testi nei pressi del civ, 330 (previsto sostentamento di entrambe le tubazioni), la condotta gas DN 350 prima del suo sostentamento, dovrà essere sostituita e bonificata; prima di approvare tale soluzione il richiedente dovrà produrre un progetto dettagliato della modalità individuata per sostenere le due tubazioni MP corredato dai relativi calcoli strutturali.

65. Entrambi le condotte che dovranno rimanere in esercizio saranno controtubate per circa m 60 a causa della mancanza della distanza minima da rispettare dalle strutture; i controtubi saranno corredati di sfiati e sifoni di raccolta della condensa. Dovranno essere inoltre soddisfatte le prescrizioni generali delle reti di 4ª specie.

66. Probabile interferenza (non evidenziata nella tavola) con impianto di derivazione dì utenza DN 200 Ace MP di 4ª specie dello stabile di Fulvio Testi civ. 330; nel caso interferisse con l'esecuzione delle paratie, dovrà essere modificata ed eventualmente controtubata. Dovranno inoltre essere soddisfatte le prescrizioni generali delle reti di 4ª specie.

67. In corrispondenza dell'opera di attraversamento su galleria artificiale di via Confalonieri, realizzare una soluzione provvisoria per il mantenimento del servizio ed una sistemazione definitiva sulla soletta di copertura della galleria artificiale di ulteriori 5 tubi diam. 50 mm.

68. Mantenere una continuità per i filari alberati nei viali interessati dai lavori.

69. Mantenere coerenza nei materiali (pavimentazioni e finiture) dei quali è comunque previsto in parte il ripristino (come si evince in linea generale da] disciplinare descrittivo degli elementi tecnici).

70. Precisare le caratteristiche dimensionali, comprese le altezze, dei manufatti strettamente legati agli impianti di Metropolitana, previsti nelle sistemazioni in superficie (griglie, copertura locali tecnici).

71. Valutare, in accordo con il Settore tecnico arredo urbano e verde, le sezioni della terra di coltivo, strato drenante e soletta in corrispondenza delle alberature. Si precisa che la sezione terra di coltivo e strato drenante non deve essere comunque inferiore ai 2,5 m.

72. Adottare gli accorgimenti indicati nella nota di Metropolitana Milanese S.p.A., già inviata in data 26 gennaio 2007 al comune di Milano ed al concessionario, relativamente alle interferenze con il Servizio idrico integrato gestito dal predetto ente.

73. Adottare gli accorgimenti indicati nella nota di Metropolitana Milanese S.p.A., già inviata in data 30 gennaio 2007 al comune di Milano ed al concessionario, relativamente alle interferenze con il Servizio acque reflue, gestito dal predetto ente.

PARTE II

RACCOMANDAZIONI

1. Approfondire in fase di cantierizzazione il coordinamento dell'esecuzione dei lavori con quello dei cantieri interferiti, in particolare la metrotranvia Milano-Cinisello Balsamo, in costruzione.

2. Porre in atto scrupolosamente tutte le misure mitigative degli impatti provocati dall'esecuzione dei lavori, in particolare per quanto concerne il contenimento delle emissioni diffuse di polveri.

3. Compilare un piano maggiormente dettagliato, rispetto a quanto presentato nei documenti di progetto, dell'utilizzo di cave e discariche, con preferenza accordata al riuso in sito dei materiali estratti per effettuare lo scavo, anche in considerazione del fatto che gran parte del materiale di risulta è riutilizzabile.

4. Effettuare le necessarie verifiche in relazione alle ricadute sulla circolazione viaria sull'asta Zara-Testi e sulla prosecuzione verso nord SP 5 «Villa di Monza», dovute alla potenziale sovrapposizione delle attività di cantiere per i lavori relativi alla realizzazione della nuova linea metropolitana e a quelli di riqualifica dell'asta viabilistica.

5. Assicurare, per le linee Milano-Cinisello B.-Monza «celere», Milano Sesto S.G.-Monza «ordinaria», Sesto S.G.-San Fruttuoso Monza (indirettamente interessata), durante la fase di cantierizzazione, una viabilità adeguata al transito ed alle fermate dei mezzi in condizioni di totale sicurezza per gli utenti.

6. Prevedere in fase di cantiere, la possibilità di realizzare un pozzo ad uso industriale che capti unicamente gli acquiferi non protetti, per destinare acque non provenienti dall'acquedotto comunale alla produzione di calcestruzzi, ai lavaggi, delle macchine, o all'abbattimento delle polveri di cantiere.

7. Prevedere di installare per le comunicazioni radio di emergenza, un impianto in cavo fessurato sia nella banda di frequenza 73.000-74.600 MHz che nella banda 412.000-424.000 MHz. Detto impianto dovrà essere collegato alla rete a copertura territoriale esterna gestita direttamente dal Capo nazionale dei Vigili del fuoco.

8. Prevedere di regolare la definizione dei rapporti con S.N.A.M. Rete Gas S.p.A. a mezzo di apposita convenzione.

9. Per quanto compatibile con lo sviluppo dei lavori, gli interventi di modifica delle reti di AEM Gas dovranno essere eseguiti preferibilmente nel periodo estivo.

10. Prevedere ulteriori incontri tecnici con i rappresentanti della società A.E.M. Gas S.p.A., per la ulteriore verifica delle interferenze non individuate in prima fase e per procedere alla realizzazione dei relativi preventivi riguardanti il costo di risoluzione.

11. Adottare, per le interferenze gestite da Colt Telecom S.p.A., ove possibile la soluzione del sostentamento delle tubazioni esistenti in propria sede; mentre nell'eventualità che si rendesse effettivamente necessario, di individuare da subito un by-pass definitivo della tratta interferente. inoltre realizzare i vari tratti di tubazioni di by-pass per la risoluzione di tutte le interferenze lungo il percorso della M5 in un primo periodo, al fine di potere effettuare lo spostamento dei cavi in modo definitivo.

12. Verificare un'eventuale interferenza con gli impianti della società G.C. Pan European Crossing Italia mediante un sopralluogo tecnico direttamente in loco in data da programmarsi. Il punto localizzato è: viale Zara incrocio con via Keplero.

13. Concordare ulteriori definizioni dei piani di intervento per le interferenze con gli impianti della società Metroweb S.p.A. N.E. A.E.M. TLC CITYTEL.

14. Nei limiti delle compatibilità operative l'esigenza di garantire per gli impianti di Telecom Italia, razionali e irrinunciabili condizioni di funzionalità ed integrità.

ALLEGATO n. 2

LINEE GUIDA DELLO STIPULANDO PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA, COMUNE E CONCESSIONARIO

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del concessionario, il quale si fa garante - verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia - del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;

necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);

necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;

necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e concessionario - d'intesa tra loro - definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;

necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;

necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, «offerta di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria;

necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

08A00601

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2008.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli artt. 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;

Sentita la Banca d'Italia;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC, sono accertate per il mese di dicembre 2007, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	72,4088
ALBANIA	Lek	ALL	47	120,959
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	97,6409
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	109,294
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,934
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,59353
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	5,45988
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	4,57488
ARMENIA	Dram	AMD	246	442,732
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,6081
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,67033
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZN	271	1,23349
BAHAMAS	Dollaro Bahamas	BSD	135	1,45704
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,549303
BANGLADESH	Taka	BDT	174	99,9012
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,91407
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,85523
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,45704
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57,462
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYR	263	3139
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	11,1137
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8,79448
BRASILE	Real	BRL	234	2,60311
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,11077
BULGARIA *	Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1652,31
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5831,8
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,46201
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,19444
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	26,3171
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	727,098
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,7404
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,585106
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2936,4
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	806,038
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	3,20548
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1356,79
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	725,769

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,31781
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,45704
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,45988
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,934
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	48,8266
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	8,0608
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	12,7491
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	5,35122
ERITREA	Nakfa	ERN	243	21,8556
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	13,2571
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,720637
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,26905
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	60,5565
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,924719
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	33,079
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,3326
GHANA	Cedi	GHC	111	13975,6
GHANA	Nuovo Cedi	GHS	276	1,39756
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	103,525
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	163,553
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,720637
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	258,946
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	1,03304
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,934
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	11,1202
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	6055,09
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	297,468
HAITI	Gourde	HTG	151	53,3937
HONDURAS	Lempira	HNL	118	27,6362
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	11,3619
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	57,462
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	13620,4
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	13656,3
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1770,69
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	90,8205
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,68724
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	175,951
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	92,111
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,902
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,399385
LAOS	Kip	LAK	154	13698,4
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,96262
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,697547
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	2196,48
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	88,1265
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,77889
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	11,7006
MACEDONIA	Denar Macedonia	MKD	236	61,2995

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2608,83
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	204,086
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,85757
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	18,6501
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,3467
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	365,123
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	42,385
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	15,8102
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,4404
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1706,38
MOZAMBICO	Metical	MZN	272	35,0611
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	9,35418
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,96262
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	92,7331
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	27,4843
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	081	172,337
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	8,01173
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,89298
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,559877
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	89,1597
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,45704
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,11959
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6869,51
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,3439
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,60147
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	5,30273
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,720637
ROMANIA *	Leu	RON	270	3,53507
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	35,7927
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	793,739
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	11,1609
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,72749
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,720637
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	20687,8
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	RSD	274	79,4028
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	11,6544
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	4347,1
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,11077
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	74,4542
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	33,4037
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	2029,07
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	158,77
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,934
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,934
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,934
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,45704
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,96262
SUDAN	Sterlina Sudanese	SDG	275	2,96282

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,99957
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,43195
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,65915
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,96262
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	5,04638
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	47,2268
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1682,6
THAILANDIA *	Baht	THB	73	44,1526
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,74139
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166	9,16103
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,78854
TURCHIA *	Lira Turca	TRY	267	1,71951
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	7576,59
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	7,3661
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2493,32
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	253,182
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	31,6145
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1876,83
VANUATU	Vatu	VUV	208	139,919
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	3128,7
VIETNAM	Dong	VND	145	23368,1
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	289,877
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5588,66
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	43711,1

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il direttore centrale: BUSA

08A00606

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali di Benevento e Siena.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 10 gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Benevento e Siena

1. A decorrere dal 20 febbraio 2008 è attivata, presso gli uffici provinciali di Benevento e Siena, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A00588

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Ricotta Romana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata con regolamento (CE) n. 737 del 13 maggio 2005, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio di tutela Ricotta Romana con sede in via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma.

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Ricotta Romana» riguarda in particolare alcuni parametri del prodotto all'atto dell'immissione al consumo.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del regolamento (CE) 510/2006 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Lazio circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Ricotta Romana» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «RICOTTA ROMANA»

Art. 1.

Denominazione e sua tutela

La Denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta Romana» è riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:

prodotto: fresco;

pasta: bianca, a struttura grumosa;

sapore: dolciastro di latte;

pezzatura: fino a 2 kg;

contenuto lipidico: minimo 40% sulla materia secca.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della regione Lazio. Le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento dello stesso in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata al fine di garantire la tracciabilità ed assicurare i controlli.

Art. 4.

Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'art. 3

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1) riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati e l'utilizzo del siero residuo per ottenere la ricotta;

Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti *«Della natura et vertu di cibi»* (1572), precisa «ciò che presso Galeno ed i Greci era detto *oxygala* è ciò che noi, ora chiamiamo ricotta»;

Mario Vizzardi, nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che la ricotta sia originaria della agro romano e la sua diffusione si deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una località laziale per la realizzazione di un presepio, insegnò ai pastori l'arte di produrre la ricotta;

Columella, nel VII capitolo del *«De re rustica»*, descrive le tecniche casearie della ricotta;

Ercole Metalli, in «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, parlando dei pecorari riporta «... Pongono poi nuovamente la caldaia al fuoco per estrarne la ricotta ... La ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento, ...»;

Trinchieri in «Vita di pastori nella campagna romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana;

Tomasetti nel suo libro «La campagna romana», anno 1910, riporta quanto segue «Quanto allo stato del pecoraio ... sua paga è, tra generi e denaro, di una lira e cinquanta centesimi al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta.»;

R. Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia» anno 1962, riferendosi al 1950, nel cap. XXII «La rinomata ricotta in salvietta romana altra non è che la prima affiorata, da un siero ricco di grasso, e che è la più pastosa, la più grassa, la più fiene e saporita»;

2) riferimenti culturali:

nella mostra «Migrazione e lavoro» storia visiva della campagna romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pecorari che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella;

Tomasetti nel suo libro «La campagna romana» anno 1910, riporta quanto segue «Ad alcuni santi sonosi attribuite protezione speciali, tuttora riconosciute dai campagnoli; a S. Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta ...»;

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un luogo di sosta, offra in regalo un pò di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa»;

dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita della ricotta;

Trinchieri in «Vita di pastori nella campagna romana», anno 1953, descrive il pasto dei pastori «acqua cotta - ... ai pastori veniva somministrato per pasto solo pane e ricotta. Il primo nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantità di una cucchiarata colma ... Il caciaro aveva l'incarico di somministrare la ricotta»;

Romolo Trinchieri in «Vita dei pastori nella campagna romana», del 1953, ci descrive la capanna dei pastori: «C'è quindi una capanna principale che sovrasta per altezza e dimensione le altre, nella quale abitano i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora il formaggio e la ricotta»;

3) riferimenti statistici:

la presenza del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977;

dalla Borsa merci della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998;

4) riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione del direttore, l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965;

la masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg);

5) riferimenti folkloristici:

da circa 30 anni si svolge, nel comune di Barbarano Romano (Viterbo) la festa campestre dell'attozzata (ricotta di pecora).

dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra rassegna ovina» con sagra della pecora e dei suoi prodotti;

6) riferimenti gastronomici:

la ricotta romana, oltre ad essere consumata come pietanza a sé, trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Materia prima: la materia prima della «Ricotta romana» è costituita dal siero di latte intero di pecora delle razze più diffuse nell'area geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.

Il siero, componente liquida della coagulazione del latte, deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio di cui all'art. 3.

Il siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte, costituita da foraggi di pascoli naturali, prati pascoli ed erbai caratteristici del territorio della regione Lazio. Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.

Il siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:

residuo secco magro: non inferiore a 5,37%;

proteine: non inferiore a 1,09%;

grasso: non inferiore a 0,35%;

lattosio: non inferiore a 3,55%;

ceneri: non inferiore a 0,4%.

Per la produzione della «Ricotta romana» è consentita, nel corso del processo di riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-60 ºC, l'aggiunta di latte intero di pecora proveniente dalle razze sopra citate e dall'areale di cui all'art. 3, fino al 15% del volume totale del siero.

Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

L'alimentazione delle pecore da latte è costituita da pascoli, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art 3. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati. Si esclude l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

Metodo di produzione: il siero, con l'eventuale aggiunta di cloruro di sodio nella quantità massima di 4 g/litro, senza aggiunta di correttori di acidità, viene riscaldato a 85-90 ºC e mantenuto in lieve agitazione. Il riscaldamento, che in genere avviene nelle stesse caldaie in cui si è prodotto il formaggio, favorisce la precipitazione e la coagulazione delle sieroproteine e quindi il loro affioramento sottoforma di piccoli fiocchi. Il loro consolidamento superficiale, in una fioritura bianca stratificata, avviene sospendendo, per circa cinque minuti, il riscaldamento. L'affioramento viene separato dalla scotta. Successivamente si procede con la raccolta della ricotta che viene posta in fuscelle forate, di forma tronco-conica, per 8-24 ore per favorire ulteriormente lo spurgo della scotta. Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.

La ricotta che ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore più marcato di quello vaccino ed un sapore delicato e dolciastro.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire al latte e al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

fattori naturali - l'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:

rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);

temperatura media annuale variabile tra 13-16 ºC;

precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

Questo tipo di alimentazione, abbinato alle favorevoli condizioni ambientali di allevamento, caratterizza il prodotto, in modo tale da distinguere la ricotta romana dal resto delle ricotte;

fattori umani: è possibile evidenziare due momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto:

la rottura della cagliata, dettata dalle capacità operative dei casari, frutto dell'abilità e dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P.;

la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffrirebbe in pianura. Le pecore,

risentendo positivamente di tali fattori, anche appena riscendono a valle, producono latte di ottima qualità, influenzando direttamente la qualità del formaggio ottenuto dallo stesso.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3.

La «Ricotta romana» viene confezionata in cestelli tronco-conici di vimini, di plastica o di metallo di capacità massima di 2 kg. La facciata superiore del cestello viene ricoperta da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:

avvolta con carta pergamena;

contenitori di plastica e/o sottovuoto.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del regolamento CEE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Ricotta romana» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione origine protetta (D.O.P.);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto è costituito, come da riproduzione riportata in allegato, da un perimetro quadrato formato da tre linee di colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno una testa di ovino stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole e rispettivamente di colore giallo, quella di sinistra, rosso, quella di destra. Il perimetro del quadrato del logo, è interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla sigla, in caratteri maiuscoli di colore rosso, «D.O.P.». La denominazione del prodotto è posta in basso all'interno del perimetro del quadrato ed è costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Ricotta romana» deve figurare in lingua italiana.

Art. 9.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P., «Ricotta romana» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Indice colorimetrico:

Colori utilizzati	Pantone corrispondente	Percentuali quadricromia			
		C	M	Y	N
Rosso	1797 CVC	0%	94%	94%	6%
Verde	361 CVC	76%	0%	91%	0%
Giallo	116 CVC	0%	15%	94%	0%

08A00585

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di dicembre 2007, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2006	Dicembre	128,4	1,7	3,6
	Media	*127,8*		
2007	Gennaio	128,5	1,5	3,6
	Febbraio	128,8	1,5	3,6
	Marzo	129,0	1,5	3,6
	Aprile	129,2	1,4	3,7
	Maggio	129,6	1,4	3,6
	Giugno	129,9	1,6	3,7
	Luglio	130,2	1,6	3,7
	Agosto	130,4	1,6	3,7
	Settembre	130,4	1,6	3,6
	Ottobre	130,8	2,0	3,7
	Novembre	131,3	2,3	4,1
	Dicembre	131,8	2,6	4,4
	Media	*130,0*		

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventtottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centoottantaseivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentoottantottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a piùù 213,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2 (quattrocentosettatatrevirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 515,4 (cinquecentoquinidicivirgolaquatto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 536,3 (cinquecentotrentaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 567,5 (cinquecentosessantasettevirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 421,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 581,9 (cinquecentoottantunovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 434,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 590,8(cinquecentonovantavirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 443,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 599,8(cinquecentonovantanovevirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 451,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 612,5 (seicentododicivirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 463,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 629,1 (seicentoventinovevirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 478,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 643,6 (seicentoquarantatrevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 491,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 660,7 (seicentosessantavirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 507,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 675,8 (seicentosettantacinquevirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 521,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 687,4 (seicentoottantasettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 531,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 700,6 (settecentovirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 544,0

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 712,3 (settecentododicivirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 554,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 731,2 (settecentotrentunovirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 572,1

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 448,4 (quattrocentoquarantottovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 466,6 (quattrocentosessantaseivirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 493,7 (quattrocentonovantatrevirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 353,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 506,3 (cinquecentoseivirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 365,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 514,0 (cinquecentoquattordicivirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 521,8 (cinquecentoventunovirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 379,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 532,9 (cinquecentotrentaduevirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 389,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 547,4 (cinquecentoquarantasettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 403,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 559,9 (cinquecentocinquantanovevirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 414,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 574,9 (cinquecentosettantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 428,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 587,9 (cinquecentottantasettevirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 440,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 598,1 (cinquecentonovantottovirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 449,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 609,6 (seicentonovevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 460,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 619,8 (seicentodiciannovevirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 469,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 636,2 (seicentotrentaseivirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 484,7.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5 (trecentottantacinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 400,9 (quattocentovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 417,1 (quattocentodiciassettevirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1995 risultato pari a 441,3 (quattocentoquarantunovirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 305,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1996 risultato pari a 452,6 (quattocentocinquantaduevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 316,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1997 risultato pari a 459,5 (quattocentocinquantanovevirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 322,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1998 risultato pari a 466,4 (quattocentosessantaseivirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1999 risultato pari a 476,4 (quattocentosettantaseivirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 337,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 489,3 (quattocentoottantanovevirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 349,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 500,5 (cinquecentovirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 360,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 513,9 (cinquecentotredicivirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 525,5 (cinquecentoventicinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 383,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 534,6 (cinquecentotrentaquattrovirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 391,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 545,0 (cinquecentoquarantacinquevirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 400,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 554,0 (cinquecentocinquantaquattrovirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 409,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 568,7 (cinquecentosessantottovirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 422,7.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centoottantasettevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1992 risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 334,7 (trecentotrentaquattrovirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 348,2 (trecentoquarantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 368,4 (trecentosessantottovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 377,9 (trecentosettantasettevirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 247,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 383,6 (trecentottantatrevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 252,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 389,4 (trecentottantanovevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 257,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 397,7 (trecentonovantasettevirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 265,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 408,5 (quattrocentoottovirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 275,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 417,9 (quattrocentodiciassettevirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 284,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 429,0 (quattrocentoventinovevirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 294,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 438,7 (quattrocentotrentottovirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 303,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 446,3 (quattrocentoquarantaseivirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 454,9 (quattrocentocinquantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 318,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 462,5 (quattrocentosessantaduevirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 325,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 474,7 (quattrocentosettantaquattrovirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 336,4.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centoottantaduevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 276,4 (duecentosettantaseivirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 287,6 (duecentottantasettevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 304,3 (trecentoquattrovirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 179,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 312,1 (trecentododicivirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 186,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 316,9 (trecentosedicivirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 191,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 321,7 (trecentoventunovirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 328,5 (trecentoventottovirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 201,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 337,4 (trecentotrentasettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 210,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 345,1 (trecentoquarantacinquevirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 217,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 354,4 (trecentocinquantaquattrovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 225,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 362,4 (trecentosessantaduevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 233,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 368,7 (trecentosessantottovirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 375,8 (trecentosettantacinquevirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 245,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 382,0 (trecentottantaduevirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 251,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 392,2 (trecentonovanaduevirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 260,4.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1984 e risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 234,5 (duecentotrentaquattrovirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 244,0 (duecentoquarantaquattrovirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 258,2 (duecentocinquantottovirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 264,8 (duecentosessantaquattrovirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 268,8 (duecentosessantottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 278,7 (duecentosettantottovirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 286,3 (duecentoottanseivirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 163,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 292,8 (duecentonovantaduevirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 169,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 300,7 (trecentovirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 176,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 307,4 (trecentosettevirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 312,8 (trecentododicivirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 187,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 318,8 (trecentodiciottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 193,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 324,1 (trecentoventiquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 197,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 332,7 (trecentotrentaduevirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 205,8.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 201,6 (duecentounovirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 209,8 (duecentonovevirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 221,9 (duecentoventunovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 104,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 227,6 (duecentoventisettevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 109,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 231,1 (duecentotrentunovirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 234,6 (duecentotrentaquattrovirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 239,6 (duecentotrentanovevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 246,1 (duecentoquarantaseivirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 126,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 251,7 (duecentocinquantunovirgolasette).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 131,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 258,4 (duecentocinquantottovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 264,3 (duecentosessantaquattrovirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 142,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 268,9 (duecentosessantottovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 274,1 (duecentosettantaquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 151,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 278,6 (duecentosettantottovirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 286,0 (duecentottantaseivirgolazero).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 178,8 (centosettantottovirgolaotto).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 186,1 (centottantaseivirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 196,9 (centonovantaseivirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 80,9.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 205,0 (duecentocinquevirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 88,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 208,0 (duecentoottovirgolazero).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 91,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 212,5 (duecentododicivirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 95,3.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 218,2 (duecentodiciottovirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 100,6.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 223,3 (duecentoventitrevirgolatre).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 105,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 229,2 (duecentoventinovevirgoladue).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 110,7.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 234,4 (duecentotrentaquattrovirgolaquattro).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,5.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 238,5 (duecentotrentottovirgolacinque).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 119,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 243,1 (duecentoquarantatrevirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2005 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,4.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 247,1 (duecentoquarantasettevirgolauno).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2006 agli effetti predetti, risulta pari a più 127,2.

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 253,6 (duecentocinquantatrevirgolasei).

- Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, «non si applica; pertanto, la variazione percentuale» dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2007 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 164,4 (centosessantaquattrovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1994 risultato pari a 171,0 (centosettantunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 180,9 (centottantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 185,6 (centoottantacinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 188,4 (centottantottovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1999 risultato pari a 195,3 (centonovantacinquevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 200,6 (duecentovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 205,2 (duecentocinquevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 210,7 (duecentodiecivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 215,5 (duecentoquindicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 219,2 (duecentodiciannovevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 223,4 (duecentoventitrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 227,1 (duecentoventisettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 233,2 (duecentotrentatrevirgoladue).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 151,4 (centocinquantunovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 166,6 (centosessantaseivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 173,5 (centosettantatrevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 176,1 (centosettantaseivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 179,9 (centosettanovevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 184,8 (centoottantaquattrovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 189,0 (centoottantanovevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 194,0 (centonovantaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 198,4 (centonovantottovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 205,8 (duecentocinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 209,2 (duecentonovevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 214,7 (duecentoquattordicivirgolasette).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 145,1 (centoquarantacinquevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 163,8 (centosessantatrevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 166,3 (centosessantaseivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 168,8 (centosessantottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 172,4 (centosettantaduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 177,1 (centosettantasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 181,1 (centoottantunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 186,0 (centoottantaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 190,2 (centonovantavirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 193,5 (centonovantatrevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 197,2 (centonovantasettevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 200,5 (duecentovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 205,8 (duecentocinquevirgolaotto).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132,7 (centotrentaduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 138,0 (centotrentottovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 143,6 (centoquarantatrevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 152,0 (centocinquantaduevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 155,9 (centocinquantacinquevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 158,2 (centocinquantottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 160,6 (centosessantavirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 164,0 (centosessantaquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 168,5 (centosessantottovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 172,4 (centosettantaduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 177,0 (centosettantasettevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 181,0 (centottantunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 184,1 (centottantaquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 187,7 (centottantasettevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 190,8 (centonovantavirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 195,8 (centonovantacinquevirgolaotto).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 130,9 (centotrentavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 136,2 (centotrentaseivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 144,1 (centoquarantaquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 147,8 (centoquarantasettevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 152,3 (centocinquantaduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 155,5 (centocinquantacinquevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 159,8 (centocinquantanovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 163,4 (centosessantatrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 167,8 (centosessantasettevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 171,6 (centosettantunovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 174,6 (centosettantaquattrovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 177,9 (centosettantasettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 180,9 (centottontavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 185,7 (centottantacinquevirgolasette).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 122,9 (centoventiduevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 127,9 (centoventisettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 135,3 (centotrentacinquevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 138,7 (centotrentottovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 140,9 (centoquarantavirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 143,0 (centoquarantatrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 146,0 (centoquarantaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 153,4 (centocinquantatrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 161,1 (centosessantunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 163,9 (centosessantatrevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 167,1 (centosessantasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 169,8 (centosessantanovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 174,3 (centosettantaquattrovirgolatre).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 115,5 (centoquindicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 127,2 (centoventisettevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 130,4 (centotrentavirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 132,4 (centotrentaduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 134,4 (centotrentaquattrovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 137,3 (centotrentasettevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 141,0 (centoquarantunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 144,3 (centoquarantaquattrovirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 148,1 (centoquarantottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 151,5 (centocinquantunovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 154,1 (centocinquantaquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 157,1 (centocinquantasettevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 163,9 (centosessantatrevirgolanove).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 119,9 (centodiciannovevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 123,0 (centoventitrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 126,8 (centoventiseivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 133,0 (centotrentatrevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 136,0 (centotrentaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 139,7 (centotrentanovevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 142,8 (centoquarantaduevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 145,3 (centoquarantacinquevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 148,1 (centoquarantottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 150,6 (centocinquantavirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 108,2 (centoottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 114,5 (centoquattordicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 117,4 (centodiciassettevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 119,2 (centodiciannovevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 121,0 (centoventunovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 123,6 (centoventitrevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 126,9 (centoventiseivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 129,8 (centoventinovevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 133,3 (centotrentatrevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 136,3 (centotrentaseivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 138,7 (centotrentottovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 141,4 (centoquarantunovirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 143,7 (centoquarantatrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 147,5 (centoquarantasettevirgolacinque).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 110,1 (centodiecivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 112,9 (centododicivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 116,4 (centosedicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 118,8 (centodiciottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 122,1 (centoventiduevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 128,2 (centoventottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 131,1 (centotrentunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 133,4 (centotrentatrevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2005 è risultato pari a 136,0 (centotrentaseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2006 è risultato pari a 138,2 (centotrentottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2007 è risultato pari a 141,9 (centoquarantunovirgolanove).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 105,8 (centocinquevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 108,5 (centoottovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 111,8 (centoundicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 114,2 (centoquattordicivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 117,3 (centodiciassettevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 120,0 (centoventivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 126,0 (centoventiseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 128,2 (centoventottovirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 130,7 (centotrentavirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 132,8 (centotrentaduevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 136,3 (centotrentaseivirgolatre).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 102,6 (centoduevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 105,7 (centocinquevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 107,9 (centosettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 110,9 (centodiecivirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquatto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 116,5 (centosedicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 123,5 (centoventitrevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 125,5 (centoventicinquevirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 128,9 (centoventottovirgolanove).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 103,1 (centotrevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 105,2 (centocinquevirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 108,1 (centoottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 110,6 (centodiecivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 113,5 (centotredicivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 116,1 (centosedicivirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 120,4 (centoventivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 122,4 (centoventiduevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 103,7 (centotrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 106,5 (centoseivirgolacinque).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 111,8 (centoundicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 114,4 (centoquattordicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 118,6 (centodiciottovirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 120,6 (centoventivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 123,8 (centoventitrevirgolaotto).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 102,1 (centoduevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2000 'risultato pari a 104,9 (centoquattrovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 107,3 (centosettevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 112,7 (centododicivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 116,8 (centosedicivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 118,8 (centodiciottovirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 121,9 (centoventunovirgolanove).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2000 risultato pari a 102,7 (centoduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 107,9 (centosettevirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 110,3 (centodiecivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 112,2 (centododicivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 114,4 (centoquattordicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 119,4 (centodiciannovevirgolaquattro).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2001 risultato pari a 102,3 (centoduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 105,0 (centocinquevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 107,4 (centosettevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 109,3 (centonovevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 111,4 (centoundicivirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 113,2 (centotredicivirgoladue).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 116,2 (centosedicivirgoladue).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2002 risultato pari a 102,7 (centoduevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 105,0 (centocinquevirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 106,8 (centoseivirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 108,9 (centottovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 110,7 (centodiecivirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 113,6 (centotredicivirgolasei).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2003 risultato pari a 102,3 (centoduevirgolatre).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 107,8 (centosettevirgolaotto).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 110,7 (centodiecivirgolasette).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2004 risultato pari a 101,7 (centounovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 103,7 (centotrevirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 105,4 (centocinquevirgolaquattro).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 108,2 (centottovirgoladue).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2005 risultato pari a 101,9 (centounovirgolanove).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 103,6 (centotrevirgolasei).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2004 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2006 risultato pari a 101,7 (centounovirgolasette).

- Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2005 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 104,4 (centoquattrovirgolaquattro).

1) - Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2006 l'indice del mese di dicembre 2007 risultato pari a 102,6 (centoduevirgolasei).

08A00537

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 667/2007 del 18 dicembre 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Doc Generici».

Nell'estratto della determinazione n. 667/2007 del 18 dicembre 2007 relativa al medicinale per uso umano AMLODIPINA DOC GENERICI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

confezioni:

5 mg compresse 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 038092019/DC (in base 10) 14BH7M (in base 32);

10 mg compresse 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 038092021/DC (in base 10) 14BH7P (in base 32);

5 mg compresse 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 038092033/DC (in base 10) 14BH81 (in base 32);

10 mg compresse 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 038092045/DC (in base 10) 14BH8F (in base 32).

leggasi:

5 mg compresse 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 038092019/M (in base 10) 14BH7M (in base 32);

10 mg compresse 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 038092021/M (in base 10) 14BH7P (in base 32).

5 mg compresse 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 038092033/M (in base 10) 14BH81 (in base 32).

10 mg compresse 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 038092045/M (in base 10) 14BH8F (in base 32).

08A00611

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B40», «28D», «1D8», «I25», «M20» e «P05».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1º febbraio 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B40», «28D», «1D8», «I25» e «P05».

Nei locali aperti al pubblico di poste italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B40», «28D», «1D8», «I25», «M20» e «P05» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B39», «28C», «1C8», «I24», «M19» e «P04».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

08A00583

REGIONE PUGLIA

Provvedimento relativo alla variante al P.R.G. del comune di Manduria

La giunta della regione Puglia con atto n. 2132 dell'11 dicembre 2007 (esecutivo a norma di legge), ha rinviato al comune di Manduria (Taranto) la variante al P.R.G. adottata con la deliberazione del commissario *ad acta* n. 1 del 16 gennaio 2006.

08A00530

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 dicembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico, recante: Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181/1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747). (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2008).

Alla pag. 5 del sopracitato supplemento ordinario, il titolo del decreto in epigrafe: «Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181/1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1976/2000. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747)», deve intendersi corretto come segue: «Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181/1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747)».

08A00751

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GU1-026) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00